

CIV^a SEDUTA

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1937 - Anno XVI

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi 3415

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1937-XV, n. 794, concernente l'approvazione della Convenzione stipulata il 7 novembre 1936-XV, fra la Regia Università di Roma e il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del Policlinico "Umberto I" » (1771). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3416

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1668, recante provvedimenti per le ferrovie concesse e per altri servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata » (1870). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3416

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 894, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e lo stato degli ufficiali della Regia aeronautica » (1886). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3417

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1715, che ha dato esecuzione agli Atti internazionali firmati in Montreux l'8 maggio 1937-XV, per l'abolizione delle Capitolazioni in Egitto » (1909). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3417

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1057, concernente la costituzione dell'«Ente del tessile nazionale» con sede in Roma » (1910). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3417

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1380, contenente disposizioni integrative per il personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute » (1927). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3417

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1937-XV, n. 1298, riguardante la modificazione dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 4 giugno 1934, n. 890, concernente i magistrati di grado quinto addetti al Ministero

di grazia e giustizia » (1932). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 3418

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1473, recante revoca del divieto di costituire associazioni per determinate categorie di funzionari statali » (1934). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3423

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1156, sul trattamento economico al personale delle truppe coloniali comandato nel Regno per la celebrazione del 1^o annuale della fondazione dell'Impero » (1937). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3424

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sulla istituzione in Libia di un ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione » (1938). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3424

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1869, contenente modificazioni al ruolo organico degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena » (1940). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3424

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1465, concernente il riordinamento della parte estimativa del catasto dei terreni della provincia dell'Istria » (1943). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3424

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1868, relativo all'aumento di un posto di grado 6^o nell'organico dei Commissari consolari » (1944). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3425

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1508, concernente l'aumento di n. 125 posti nell'organico delle guardie scelte di Pubblica Sicurezza » (1945). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3425

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1883, relativo all'ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore » (1946). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3427

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante

il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina » (1947). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3427

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1884, recante autorizzazione allo svincolo di una parte del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica destinato alla formazione dei catasti agrario e forestale » (1951). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3427

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 976, sulla istituzione del Comando Superiore delle Forze Armate dell'Africa Settentrionale » (1952). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3428

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1910, che apporta modificazioni al ruolo organico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute » (1953). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3428

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1815, concernente la costituzione del comune di Arsia in provincia dell'Istria » (1954). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 4328

« Distacco dal comune di Nibbiano (Piacenza) ed aggregazione a quello di Pometo (Pavia) delle frazioni di Moncasacco, Mostarine e Casanova » (1957). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3428

« Rettifiche di confine fra le provincie di Milano e di Cremona » (1958). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3429

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1395, concernente il trattamento economico degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, degli addetti aggiunti e assistenti addetti navali nonchè degli archivisti in servizio presso i loro uffici » (1973). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3429

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1552, recante proroga del termine per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dalle leggi relative al bonificamento dell'Agro Romano » (1974). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3429

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1617, che porta modificazioni alle disposizioni riguardanti l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità » (1982). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3430

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1192, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A. M. M. I) da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 » (1984). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3430

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1065, sull'applicazione della tassa fissa di registro agli atti di appalto per la costruzione di motonavi bananiere » (1988). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3430

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 1740, sul trattamento assicurativo da corrispondersi agli aventi diritto dei lavoratori assicurati contro gli infor-

tuni sul lavoro, dichiarati scomparsi nell'Africa Orientale Italiana o durante la navigazione » (1990). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3430

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1517, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L. U. C. E. » (1991). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3431

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1899, recante provvedimenti di agevolazione sui diritti erariali a favore delle associazioni e società sportive (1992). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3433

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1929, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali » (2014). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3435

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 925, riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero » (2015). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3435

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, sul finanziamento della Cassa di Risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario » (2020). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3435

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero » (2023). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 3436

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1939, recante disposizioni integrative a favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV nelle provincie di Belluno, Treviso ed Udine » (2029). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3436

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1943, che concede il rimborso del dazio e del diritto erariale corrisposti sul carbone fossile impiegato per produrre il coke destinato alla produzione degli acciai e delle ghise speciali » (2031). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3436

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1941, che concede la franchigia dalla tassa di vendita agli olii minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta » (2032). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3436

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato » (2033). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3437

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, con il quale è stato modificato l'articolo 11 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume » (2036). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) 3437

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, con il quale è stato prorogato di dieci anni, dal 19 giugno

1937-XV, il termine per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane » (2037). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3437
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1959, relativo al conferimento del grado di generale d'armata al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in ausiliaria Francesco Grazioli » (2039). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3437
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1973, concernente l'aggregazione del Comune di Borgo Panigale a quello di Bologna » (2040). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3438
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (1933). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3418
COGLIOLO, relatore	3422
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1879, concernente previdenza per i mutilati ed invalidi di guerra bisognosi e incollocabili » (2001). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3433
SECHI	3434
THAON DI REVEL, ministro delle finanze	3435
« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935-XIII, al 30 giugno 1936-XIV » (1760). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	3438
RICCI	3438
BROGLIA	3442
FELICI	3444
THAON DI REVEL, ministro delle finanze	3447
(Ritiro)	3416
Relazioni:	
(Presentazione)	3415
Ringraziamenti	3415
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	3426, 3431, 3459

La seduta è aperta alle ore 16.

BISCARETTI GUIDO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bocciano per giorni 1; De Riseis per giorni 1; Durini di Monza per giorni 3; Nicastro per giorni 3; Perrone Compagni per giorni 3; Suardo per giorni 1; Vinassa de Regny per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Pagliano ho ricevuto il seguente telegramma di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Ringraziamo sentitamente Vostra Eccellenza e senatori tutti per solenne commemorazione nostro caro indimenticabile scomparso, che per ben ventiquattro anni fece parte dell'Altissimo Consiglio.

Famiglia senatore Pagliano ».

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario Biscaretti Guido di dar lettura dell'elenco delle relazioni comunicate alla Presidenza.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1966, con il quale è stato autorizzato un contributo di lire 2.000.000 a carico dello Stato per il piano di risanamento del centro di Forlì, ed è stata approvata una variante al piano regolatore stesso (2013). — *Rel. REGGIO.*

Dalla Commissione per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 747, sull'estensione dell'assicurazione contro i casi di morte da febbre perniciosa malarica, malattie tropicali ed altri rischi, agli operai che lavorano nell'Africa Orientale Italiana per conto di privati (1976). — *Relatore VALAGUSSA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1608, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 15 febbraio 1934, anno XII, n. 290, convertito nella legge 28 maggio 1934-XII, n. 971, recante limitazioni dell'impiego della margarina in usi alimentari (1986). — *Rel. VALAGUSSA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1920, col quale viene abrogata l'esenzione daziaria prevista dal Regio decreto-legge 14 aprile 1927-V, n. 569, per l'acido antranilico, per l'aldeide benzoica e per il cloruro di benzile, destinati alla fabbricazione di profumi sintetici (1993). — *Rel. VALAGUSSA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, recante norme per la disciplina del mercato dei bozzoli di produzione nazionale (1975). — *Rel. MONTRESOR.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1880, contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, dei loro commessi e degli uscieri degli uffici di conciliazione (2002). — *Rel. FACCHINETTI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1814, che approva il piano

regolatore e d'ampliamento della città di Terni (1885). — *Rel. FAINA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1937-XV, n. 1047, contenente norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata nell'Africa Orientale Italiana (1977). — *Rel. VALAGUSSA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1599, riguardante la determinazione dei limiti di età per il collocamento nella riserva dei luogotenenti generali, dei consoli generali e dei consoli della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (1948). — *Rel. GUALTIERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, recante provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari (2007). — *Rel. BROGLIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XVI, n. 1898, riguardante la composizione dei tribunali militari marittimi (1996). — *Rel. RUSSO.*

Ritiro di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Dal Ministro della cultura popolare ho ricevuto un messaggio col quale si trasmette il Regio decreto che lo autorizza a ritirare il progetto di legge:

Disciplina dei premi letterari (1744).

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di dar lettura del Regio decreto.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro proponente è autorizzato a ritirare dal Parlamento il seguente disegno di legge: « Disciplina dei premi letterari ».

Roma, 9 dicembre 1937-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

ALFIERI — SOLMI
BOTTAI — LANTINI.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge

8 febbraio 1937-XV, n. 794, concernente l'approvazione della Convenzione stipulata il 7 novembre 1936-XV, fra la Regia Università di Roma e il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del Policlinico « Umberto I » (N. 1771). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati.*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1937-XV, n. 794, concernente l'approvazione della Convenzione stipulata il 7 novembre 1936-XV, fra la Regia Università di Roma e il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del Policlinico « Umberto I » ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 febbraio 1937-XV, n. 794, concernente l'approvazione della convenzione stipulata il 7 novembre 1936-XV, fra la Regia Università di Roma ed il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del Policlinico « Umberto I ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1668, recante provvedimenti per le ferrovie concesse e per altri servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata » (N. 1870). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati.*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1668, recante provvedimenti per le ferrovie concesse e per altri servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1668, recante provvedimenti per le ferrovie concesse e per altri servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 2, alla fine del 1° comma, alla parola ferrovia è sostituita la parola linea.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 894, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e lo stato degli ufficiali della Regia aeronautica » (1886). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 894, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e lo stato degli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo univo.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 894, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e lo stato degli ufficiali della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1715, che ha dato esecuzione agli Atti internazionali firmati in Montreux l'8 maggio 1937-XV, per l'abolizione delle Capitolazioni in Egitto » (N. 1909). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937, anno XV, n. 1715, che ha dato esecuzione agli Atti internazionali firmati in Montreux l'8 maggio 1937-XV, per l'abolizione delle Capitolazioni in Egitto ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo univo.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1715, che ha dato esecuzione agli atti internazionali firmati in Montreux l'8 maggio 1937-XV per l'abolizione delle Capitolazioni in Egitto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1057, concernente la costituzione dell'« Ente del tessile nazionale » con sede in Roma » (N. 1910). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1057, concernente la costituzione dell'« Ente del tessile nazionale » con sede in Roma ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo univo.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1057, concernente la costituzione dell'« Ente del tessile nazionale » con sede in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1380, contenente disposizioni integrative per il personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute » (N. 1927). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1380, contenente disposizioni integrative per il personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo univo.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1380, contenente disposizioni integrative per il personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1937

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1298, riguardante la modificazione dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 4 giugno 1934, n. 890, concernente i magistrati di grado quinto addetti al Ministero di grazia e giustizia » (N. 1932).
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1298, riguardante la modificazione dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 4 giugno 1934, n. 890, concernente i magistrati di grado quinto addetti al Ministero di grazia e giustizia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1298, riguardante la modificazione dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 4 giugno 1934, n. 890, concernente i magistrati di grado quinto addetti al Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 1933). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con le seguenti modificazioni:

Gli articoli 14 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 14.

Fermo il disposto dell'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è vietato al notaro di fare concorrenza ai colleghi servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubbli-

cità, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.

« Fermo il disposto dell'articolo 26 della legge anzidetta, è vietato inoltre al notaro di esercitare le sue funzioni, malgrado ne sia richiesto, nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non più di due posti, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora. Questo divieto non si applica agli atti di ultima volontà nè quando ostino per il titolare o i titolari suddetti motivi di incompatibilità o impedimenti derivanti da malattia, congedo, sospensione, inabilitazione, ed interdizione.

Il notaro che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è punito a norma del citato articolo 147 ».

Art. 18.

Al notaro è dovuto:

a) per gli atti di cui all'articolo 1, nn. 1 e 2, l'onorario fisso stabilito, per gli atti di valore indeterminabile, nell'articolo 4 della tariffa allegata alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 e nelle successive modificazioni;

b) per gli atti di cui all'articolo 1, n. 3, l'onorario fisso di lire 10 per ciascun libro;

c) per gli atti di cui all'articolo 1, n. 4, l'onorario ad ore stabilito nell'articolo 13 della detta tariffa e sue modificazioni;

d) per gli atti di cui all'articolo 1, n. 5, l'onorario fisso come alla lettera a) se trattisi di copie od estratti di documenti, e l'onorario ad ore come alla lettera c) se trattisi di copie od estratti di libri e registri commerciali.

Il diritto di iscrizione a repertorio di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2384, è dovuto, per gli atti indicati alla lettera b), nella misura di lire 2. La quota di tale diritto che il notaro deve versare all'archivio è stabilita in lire una.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1937-XV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con le successive sue modificazioni;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni e aggiunte al detto ordinamento e alle disposizioni che lo modificano e lo integrano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Fermo il disposto dell'articolo 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ai notari è concessa anche la facoltà di:

1° ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all'estero;

2° ricevere le dichiarazioni di rinuncia ad eredità di cui all'articolo 944 del Codice civile;

3° firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del Codice di commercio, anche in comuni dove risiede il tribunale o il pretore, con obbligo di trasmetterne la nota al tribunale in conformità al disposto dell'articolo 24 del Codice medesimo;

4° ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera;

5° rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, salva sempre all'autorità presso cui se ne fa uso la facoltà di richiedere l'esibizione degli originali.

Le dichiarazioni di cui al n. 2 non acquistano efficacia se non dal giorno in cui sono trascritte nell'apposito registro tenuto nella cancelleria della pretura competente. Per il deposito delle dichiarazioni stesse si applica il disposto dell'articolo 2 del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 e in quelli di deposito di atti pubblici di cui al n. 1. Detti atti, fatta eccezione di questi ultimi, sono rilasciati dal notaio in originale.

Art. 2. — Gli atti indicati nell'articolo 1 devono essere dal notaio annotati nel repertorio con le modalità stabilite nell'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 3. — Con decreti Reali, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri interessati, può essere disposto il deposito negli Archivi notarili distrettuali degli originali delle convenzioni stipulate nei casi preveduti dalla legge da persone diverse dai notari.

Con le stesse modalità possono essere revocate le autorizzazioni ad esercitare funzioni notarili per determinati atti concesse da leggi speciali a persone diverse dai notari, fatte salve quelle attribuite ai funzionari dello Stato e delle sue Aziende autonome, delle Provincie, dei Comuni e del Governatorato di Roma per gli atti che interessano le rispettive Amministrazioni.

In relazione a tali revoche con gli stessi decreti possono essere stabilite riduzioni degli onori e dei diritti notarili.

Art. 4. — Ove, in seguito a modificazione della circoscrizione notarile o della tabella indicata nell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il numero dei posti notarili assegnati a un distretto si riduca a meno di 15, ha luogo la riunione ad altro distretto ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge; e ove la riduzione avvenga in più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello, questi possono essere riuniti tra loro in un unico distretto con decreto Reale che ne determinerà il capoluogo.

Art. 5. — Ove concorrano speciali circostanze la sede dell'Archivio notarile distrettuale può essere stabilita, con decreto Reale, in un Comune del distretto diverso da quello nel quale ha sede il Consiglio notarile.

Nelle circostanze e con le modalità sopra indicate l'Archivio notarile sussidiario, fino a che non ne sia possibile la riunione al rispettivo Archivio distrettuale, può essere trasferito in altro Comune del distretto notarile.

Art. 6. — Nel caso di ricostituzione di un Archivio notarile distrettuale, l'Archivio notarile che ne custodisce gli atti dovrà ad esso versarli, purchè la circoscrizione del distretto per il quale l'Archivio ricostituito è competente sia la stessa che al tempo della soppressione.

Se invece la circoscrizione sia diversa, il versamento può essere disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, che indicherà quali atti dovranno esserne oggetto.

Uguale facoltà spetta al Ministro per gli atti ricevuti dopo la data della soppressione e versati agli Archivi competenti dai notari venuti a cessare nelle sedi del distretto poi ricostituito.

Art. 7. — I versamenti previsti nell'articolo precedente possono essere disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia anche nel caso di ricostituzione di un distretto soppresso e di riunione dello stesso ad altro distretto.

I versamenti sono, in tal caso, eseguiti nell'Archivio notarile competente per questo ultimo distretto.

Art. 8. — I Comuni non provvisti di notaio, nei quali, tenuto conto della popolazione, della quantità degli affari e di altre speciali circostanze, si riconoscesse la necessità di assistenza notarile, possono con Regio decreto, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere aggregati, a detto effetto, ad altro vicino Comune sede di notaio. Con le stesse modalità il decreto può essere modificato o revocato.

I pareri anzidetti non sono necessari quando i provvedimenti abbiano luogo contemporaneamente a modificazioni della tabella ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Nel caso di aggregazione, al notaio della sede, o ad uno dei notari se ve ne siano assegnati più, sarà fatto obbligo di prestare assistenza nei

Comuni aggregati in determinati giorni ed ore con provvedimento del presidente della Corte di appello, previo parere del Consiglio notarile.

Se un Comune sede notarile abbia frazioni non provviste di notaro, si può, per ciascuna frazione, con provvedimento del presidente della Corte d'appello e nei modi indicati nel capoverso precedente, fare obbligo al notaro o ad uno dei notari del Comune di prestarvi assistenza.

In questi casi agli effetti dell'articolo 22 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, si considera che il notaro abbia il proprio studio nel Comune o nella frazione di Comune in cui deve prestare assistenza per gli atti ivi compiuti nel periodo di assistenza, ed anche per gli atti compiuti al di fuori di questo periodo se il notaro ha ivi la propria residenza.

Art. 9. — Il provvedimento del presidente della Corte d'appello di cui agli articoli 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 8 del presente decreto, può essere in ogni tempo modificato, sentito il Consiglio notarile, per motivi di pubblico servizio dallo stesso presidente o dal Ministro per la grazia e giustizia.

In ogni caso i giorni di assistenza non possono essere fissati in numero minore di due per settimana per la sede assegnata e di uno per ogni quindici giorni per ciascun comune o frazione di comune di cui all'articolo 8.

I giorni di assistenza non possono essere immediatamente consecutivi gli uni agli altri quando siano fissati in numero minimo di cui al comma precedente.

Art. 10. — I notari in esercizio i quali, a seguito di modificazione della tabella ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, occupino posti soppressi, sono iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi del distretto cui appartengono fino a quando non conseguano il trasloco.

Se una sede notarile comprende più posti, alcuni o uno dei quali vengano soppressi, il provvedimento di soppressione va applicato a tutti gli effetti a cominciare dal notaro che abbia minore durata di esercizio nella sede medesima; e a parità di tale durata a cominciare dal notaro che abbia dalla nomina minore anzianità di esercizio effettivo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai notari che occupano posti soppressi secondo la tabella approvata con Regio decreto 26 aprile 1914, n. 421, e modificata con Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1268.

Art. 11. — Per ottenere la nomina a notaro è necessaria, con gli altri requisiti, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Art. 12. — Agli articoli 4 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, 5 del Regio decreto 14 novembre

1926, n. 1953, e 2 della legge 24 marzo 1932, n. 241, è sostituito il seguente:

Per la scelta si tiene conto dei requisiti di capacità e di condotta professionale, morale e politica e cioè dei risultati dell'esame di concorso per la prima nomina e dell'esame di idoneità e di abilitazione al notariato, dell'anzianità di esercizio effettivo, dell'attitudine ed operosità dimostrate, della estimazione pubblica goduta, dei titoli legali, delle pubblicazioni, delle funzioni di coadiutore iniziate anteriormente al 1° luglio 1925, delle funzioni di aiutante effettivo e permanente previste negli articoli 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 283 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e del servizio prestato negli Archivi notarili od in altri uffici aventi affinità col notariato. Si tiene conto altresì del servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918, e nelle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale e delle ricompense conseguite, dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, delle ferite per la Causa nazionale e della partecipazione alla Marcia su Roma, purchè risultino dal relativo brevetto e concorra l'iscrizione ininterrotta al Partito Nazionale Fascista rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dell'appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della Corte d'appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

Tra i titoli legali sono da annoverare l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, l'esercizio di funzioni giudiziarie e amministrative e l'insegnamento di discipline giuridiche.

Nella scelta è in facoltà del Ministro di non tener conto dei concorrenti che abbiano conseguito un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se abbiano diritti di preferenza a' termini degli articoli 12 e 13 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924 n. 2124, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. Questa disposizione non si applica ai concorrenti che chiedano di essere trasferiti dalla sede ad essi assegnata per effetto di iscrizione di ufficio ai sensi del primo comma dell'articolo 10.

Art. 13. — Fermi i diritti di preferenza stabiliti negli articoli 12 e 13 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, nei concorsi per trasferimento che sono indetti entro un biennio dalla revisione decennale della tabella preveduta nell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il Ministro, per la scelta, ha facoltà di attribuire prevalente efficacia al requisito dell'appartenenza al distretto della Corte d'appello menzionato nell'articolo precedente.

Art. 14. — Fermo il disposto dell'articolo 147

della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è vietato al notaro di fare concorrenza ai colleghi servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità o di qualunque altro mezzo non confacente al prestigio e al decoro della classe notarile; è altresì vietato al notaro di recarsi abitualmente a compiere atti in altra sede notarile nei giorni di mercato, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora.

Al notaro che contravviene alle disposizioni di questo articolo si applicano le pene di cui al citato articolo 147.

Art. 15. — Gli onorari proporzionali previsti nell'articolo 6 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1933, n. 89, e nelle successive sue modificazioni, non possono superare il massimo di lire cinquemila. Allo stesso si applicano le riduzioni di cui nell'ultimo comma dello stesso articolo 6 e nel successivo articolo 7.

Per le operazioni indicate nel 2° e nel 3° capoverso dell'articolo 21 della detta tariffa, e successive modificazioni, l'onorario dovuto al notaro non può in alcun caso superare le lire quattromila.

Art. 16. — Per i contratti di liberazione di una parte dei beni immobili ipotecari l'onorario spettante al notaro si commisura sul corrispettivo convenuto. Se questo manca l'onorario è di lire 25.

Art. 17. — L'onorario per ogni copia esecutiva di cui nel primo comma dell'articolo 14 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, è sempre il quinto dell'onorario stabilito per l'originale e non può essere mai maggiore di lire 400.

Art. 18. — Al notaio è dovuto:

a) per gli atti di cui all'articolo 1, nn. 1, 2 e 5, l'onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile nell'articolo 4 della tariffa allegata alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;

b) per gli atti di cui all'articolo 1, n. 4, l'onorario ad ore stabilito nell'articolo 13 della stessa tariffa, e sue modificazioni;

c) per gli atti di cui all'articolo 1, n. 3, l'onorario fisso di lire 10 per ciascun atto libero.

Il diritto di iscrizione a repertorio di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2384, è dovuto per gli atti indicati alla lettera c), nella misura di lire 2. La quota di tale diritto che il notaro deve versare all'Archivio è stabilita in lire una.

Art. 19. — I notari hanno l'obbligo di indicare in apposita colonna dei repertori la quota degli onorari devoluta per ciascun atto alla Cassa nazionale del notariato a' termini dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324.

Art. 20. — Il controllo della liquidazione e la riscossione dei contributi devoluti alla Cassa na-

zionale del notariato sono affidati per gli atti non soggetti a registrazione, compresi quelli di ultima volontà prima della loro pubblicazione, agli Archivi notarili distrettuali, ai quali i notari ne trasmettono l'importo ogni mese contemporaneamente all'adempimento degli altri obblighi stabiliti a loro carico nell'articolo 65 della legge 16 febbraio 1916, n. 89.

Nel caso preveduto dal comma precedente le penalità stabilite nell'articolo 7 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, sono applicate e riscosse dai Capi degli Archivi notarili.

Per la riscossione dei contributi e delle penalità si applica il disposto dell'articolo 111 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 21. — Le somme riscosse dagli Archivi notarili per conto della Cassa nazionale del notariato, prelevato l'aggio del 2 per cento, sono a cura dei Capi degli Archivi stessi versate, nei termini e con le sanzioni di cui all'articolo 22 del Regio decreto 6 maggio 1920, n. 970, al conto corrente postale intestato alla Cassa medesima.

Art. 22. — Il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, 8 e 9 del presente decreto, è punito disciplinarmente con l'ammenda da lire 200 a lire 1000. In caso di recidiva è punito con la sospensione da uno a sei mesi, e in caso di ulteriore recidiva è punito con la destituzione.

Il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 2 e 19 è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 50.

Art. 23. — L'aumento di punti concesso con l'articolo 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 64, a coloro che siano stati dichiarati idonei in uno o più concorsi nazionali per esame per la nomina a notaro, è ridotto a due punti per ciascuna delle idoneità conseguite.

I concorrenti ai quali è applicato l'aumento anzidetto hanno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'articolo 26 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetta ad essi in confronto di altri concorrenti.

Art. 24. — Il terzo comma dell'articolo 1 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

È in facoltà del Ministro per la grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaro vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notari in esercizio.

Art. 25. — Quando in una sede notarile, in seguito a modificazione della tabella indicata nell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, siano aumentati più posti, il Ministero per la grazia e giustizia provvede, nel periodo di sei mesi successivi alla pubblicazione della nuova tabella, a mettere i detti posti a concorso.

Tale concorso può essere fatto anche separatamente per ciascuno dei posti.

Art. 26. — Con Regi decreti, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme che possano occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi.

Art. 27. — Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o con questo incompatibili.

Art. 28. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

SOLMI

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

COGLIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO. Onorevoli senatori, il disegno di legge sopra i notai merita una illustrazione in questo autorevole consesso. I notai rappresentano i fedeli custodi delle volontà contrattuali e delle volontà testamentarie. Da molto tempo i consigli notarili, i sindacati dei notai, hanno richiesto alcune riforme, ed il Ministro, che mi rincresce di non vedere presente — ma appunto perciò posso maggiormente lodarlo — ha finalmente accondisceso col presente progetto di legge.

Prima di tutto, come il Ministro ha promesso, è necessario che si solleciti — e nella relazione la vostra Commissione ha fatto un voto in proposito — il Testo Unico. Abbiamo una legge organica del 1913, alla quale poi sono succedute delle piccole leggi: e così si sono sovrapposte le norme, con alcune contraddizioni che, se fanno piacere a noi avvocati, per le questioni cui danno luogo, tormentano però l'andamento normale del servizio. (*Si ride*).

Il Testo Unico è stato promesso dal Ministro nella sua relazione; e non dobbiamo dimenticare che il nostro illustre collega onorevole Raimondi, nella sua lucida relazione sul bilancio della giustizia, ha fatto anch'egli voti che il Testo Unico della legge notarile sia finalmente pubblicato. Con questa legge si sono aumentate le facoltà dei notai; ad esempio è stata loro data la facoltà

di poter vidimare i libri di commercio, anche dove vi è un pretore e un tribunale; è stata loro aumentata la facoltà di certificare in casi nei quali i notai non avevano avuto finora alcuna facoltà. Tutto ciò produce una certa tranquillità, onorevoli senatori; perchè in mezzo all'enorme difficoltà di conservare gli atti, avere una serie di funzionari pubblici, come sono i notai, i quali in un regolare archivio, che dura da secoli, conservano tutti gli atti, contratti ed atti testamentari, è una tranquillità per tutti i cittadini.

Ma se da una parte si sono aumentate le funzioni dei notai, nel momento attuale in cui io parlo una parte enorme di queste funzioni è stata delegata con leggine successive ad una serie di altri ufficiali o di altre persone (segretari comunali, segretari di opere pie, segretari di grandi società anonime) i quali hanno la facoltà di redigere atti pubblici.

Questi atti sono in concorrenza con quelli compiuti dai notai, i quali atti non vengono portati in archivio, di modo che è difficile al privato andare nel comune o nella sede di questi altri enti per poter trovare una copia dei relativi atti; non senza considerare che, senza far torto ad alcuno, noi abbiamo più fiducia in un notaio che non in un funzionario di qualunque altro ente.

Il notaio è sotto una responsabilità grave, ha una tradizione secolare di onestà e di carattere, e non teme e non subisce influenze da parte o di podestà o di presidenti di società o di altri capi amministrativi. Quindi è necessario che le autorizzazioni a chi non è notaio siano limitate.

Io faccio noto al Senato che finalmente in questo decreto-legge vi è un articolo il quale dà al Ministro la facoltà di ritirare l'autorizzazione data a questi funzionari pubblici di poter vergare degli atti che per loro essenza dovrebbero essere atti notarili. E faccio il voto, e spero che il Senato ugualmente senta la necessità e l'importanza di fare il voto, che il Ministro, di questa facoltà che lui medesimo nella leggina prodotta ora si attribuisce, usi largamente in modo che possa ritornare la funzione del notaio ad essere integra, completa come è stata da secoli fino dal mondo romano ad oggi. (*Applausi; bene*).

Una seconda innovazione, onorevoli senatori, è quella delle cosiddette sedi secondarie. Noi abbiamo che, per la legge del 1913, appena un Comune ha meno di 8000 abitanti perde la facoltà e il diritto di avere un notaio. Allora che cosa avviene? Avviene che quel Comune è obbligato o meglio i cittadini di quel comune sono obbligati a recarsi nel luogo dove c'è la sede notarile. Io ho in mente, per esempio, il Comune, dove vado a riposarmi d'estate, nel quale la esistenza di due notai, necessaria per la importanza agricola del Comune stesso, è minacciata per il fatto che non raggiunge i 16.000 abitanti, e spero che il Ministro nel formare la tabella vi rimedierà. A prescindere da ciò, il presente decreto-legge crea la possibilità per i comuni aventi meno di

8 mila abitanti di avere un servizio sussidiario per mezzo del notaio viciniore. Qui però, onorevoli senatori, c'è un pericolo. Il pericolo che la facoltà di poter vergare atti in altre sedi, porti una concorrenza di un notaio vicino in un luogo dove c'è già un notaio o ci sono due notai.

Allora la legge vi provvede. Dopo un magnifico articolo, che non vi leggo ma che è splendido dal lato intellettuale, in cui è detto che il notaio sarà punito quando egli, con richiami, con incettatori, con ingaggiatori cerca di strappare il lavoro ai notai che sono permanenti in quelle determinate sedi, quando egli, dicevo, vi si reca, non può cioè fare che nei giorni di mercato, quando cioè la maggiore affluenza delle persone può ammettere l'esistenza di un numero maggiore di notai.

La Camera ha portato un emendamento, un'aggiunta che voi, signori senatori, approverete. Ha fatto cioè una eccezione per il caso che si tratti di vergare un testamento; il cittadino purtroppo non muore a determinata scadenza, dipendente dalla sua volontà; egli può rinviare un contratto (magari si potesse rinviare la morte!) (*Si ride*): allora quando uno è chiamato per fare un testamento non importa che si tratti di un giorno di mercato, non importa che si esaminino e si applichino scrupolosamente quelle norme, ma egli può in qualunque modo e in qualunque tempo raccogliere la volontà del morente.

È necessario che io richiami l'attenzione degli onorevoli senatori sopra un altro punto, quello cioè che riguarda le pene che sono irrogate ai notai dalla vecchia legge del 1913. Quelle pene sono indubbiamente forti ed è bene che forti siano, ma è necessario che nella legge vi sia un chiarimento e che a quelle pene si aggiungano quelle che possono essere date disciplinarmente dai sindacati dei notai. L'opera sindacale, onorevoli senatori, in materia di professionisti si esplica nella forma più regolare, più rigorosa che non si potrebbe immaginare maggiore. Ora un notaio il quale manchi, non tanto ad un dovere pecuniario che porti a un delitto ma inoltre ad un dovere di natura professionale, allora non solo deve essere colpito dalla legge penale, ma prima di tutto e forse più fortemente e immediatamente deve essere colpito dal sindacato. In ogni sindacato professionale oggi abbiamo una Commissione disciplinare, e mentre gli ingegneri, i medici, gli avvocati, i ragionieri sono sottoposti alla disciplina sindacale, non è giusto che i notai vi siano sottratti. Perciò nella relazione vi si trova un chiarimento ed un desiderio rivolto al Ministro affinché indipendentemente da una legge, ma unicamente per mezzo di istruzioni (ed egli può farlo) stabilisca che oltre le pene dell'articolo 147 della legge del 1913 si applichino tutte le discipline dei sindacati notarili.

Desidero aggiungere un'altra cosa che sarà certamente gradita a quelli di voi che hanno pratica con le società anonime, specialmente con le grandi società anonime. Il disegno di legge

prescrive che tutti gli atti che vengono fatti dal notaio siano iscritti nel repertorio. In materia di società anonime di ogni atto bisogna fare per lo meno sette copie, per i relativi enti ai quali le delibere delle società anonime devono essere comunicate.

Ogni copia messa nel repertorio porta una spesa che moltiplicata per il numero di copie, giunge ad una somma la quale grava sopra le società e grava sopra le parti.

I medesimi notai ancora stamani, e questo torna a loro onore, mi hanno dichiarato che sarebbero lieti che il Ministro, con una sua istruzione, indipendentemente da un emendamento, dicesse che l'originale deve essere iscritto nel repertorio, le copie invece sia sufficiente portino il numero della iscrizione dell'originale, in modo che vengano eliminate tutte quelle maggiori spese e tutto quel maggior tempo necessario per poter iscrivere nel repertorio anche le copie di un medesimo atto.

Onorevoli senatori, io confido che voi vorrete approvare questa legge con il voto ripetuto che presto venga il Testo Unico, perchè allora tutte le varie leggi e tutte le varie leggine saranno fuse in un solo testo organico. Ed io faccio voti che in questo modo sia tutelata anche patrimonialmente una classe di funzionari, la quale ha una tradizione di più che duemila anni, ed è sempre dignitosamente al suo posto professionale. Si tratta di coloro i quali conservano per sempre gli atti delle nostre volontà contrattuali, coloro ai quali noi affidiamo le nostre volontà testamentarie. Ed i notai italiani sono sempre stati e sono pari alla loro fama e alla loro tradizione e meritano tutta la stima, tutta la considerazione del Senato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Tengo a dire al senatore Cogliolo e al Senato che il Ministro della giustizia si è fatto dianzi scusare, essendo ancora trattenuto presso il Comitato corporativo centrale.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1473, recante revoca del divieto di costituire associazioni per determinate categorie di funzionari statali » (N. 1934). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1473, recante revoca del divieto di costituire associazioni per determinate categorie di funzionari statali ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1473, recante revoca del divieto di costituire associazioni per determinate categorie di funzionari statali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1156, sul trattamento economico al personale delle truppe coloniali comandato nel Regno per la celebrazione del 1° annuale della fondazione dell'Impero » (N. 1937). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937, anno XV, n. 1156, sul trattamento economico al personale delle truppe coloniali comandato nel Regno per la celebrazione del 1° annuale della fondazione dell'Impero ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1156, sul trattamento economico al personale delle truppe coloniali comandato nel Regno per la celebrazione del 1° annuale della fondazione dell'Impero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sulla istituzione in Libia di un ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione » (N. 1938). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sulla istituzione in Libia di un ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sulla istituzione in Libia di un ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1869, contenente modificazioni al ruolo organico degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena » (N. 1940). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1869, contenente modificazioni al ruolo organico degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1869, contenente modificazioni al ruolo organico degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1465, concernente il riordinamento della parte estimativa del catasto dei terreni della provincia dell'Istria » (N. 1943). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1465, concernente il riordinamento della parte estimativa del catasto dei terreni della provincia dell'Istria ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1465, riguardante il riordina-

mento della parte estimativa del catasto dei terreni della provincia dell'Istria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1868, relativo all'aumento di un posto di grado 6° nell'organico dei Commissari consolari » (1944). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937, anno XV, n. 1868, relativo all'aumento di un posto di grado 6° nell'organico dei Commissari consolari ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1868, relativo all'aumento di un posto di grado 6° nel ruolo dei Commissari consolari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1508, concernente l'aumento di n. 125 posti nell'organico delle guardie scelte di Pubblica Sicurezza » (N. 1945). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1508, concernente l'aumento di n. 125 posti nell'organico delle guardie scelte di Pubblica Sicurezza ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1508, concernente l'aumento di n. 125 posti nell'organico delle guardie scelte di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Abisso, Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli Bazan, Belfanti, Belluzzo, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Brezzi, Burzagli.

Calisse, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanova, Casoli, Cassis, Cattaneo della Volta, Cavallero, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Cogliolo, Conci, Concini, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, De Bono, De Capitani d'Arzago, De Cillis, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Giacomo, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Rovasenda, Di Vico, Ducci.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Farina, Felici, Ferrari, Foschini, Fracassi, Frascetti.

Gallenga, Gasperini Gino, Gheresi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lago, Leicht, Levi, Libertini Pasquale, Lissia, Majoni, Mambretti, Mantovani, Marcello, Marscalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Occhini, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Peglion, Pende, Perris, Petrillo, Petrone, Piaggio, Piccio, Pinto, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvi, Sandicchi, Sani, San Martino, Scaduto, Scotti, Segrè Sartorio, Serriatori, Silj, Sitta, Solari, Spezzotti, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta.

Valagussa, Vicini Marco Arturo, Viola, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1937-XV, n. 794, concernente l'approvazione della Convenzione stipulata il 7 novembre 1936-XV, fra la Regia Università di Roma e il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del Policlinico «Umberto I» (1771):

Senatori votanti	200
Favorevoli	194
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1668, recante provvedimenti per le ferrovie concesse e per altri servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata (1870):

Senatori votanti	200
Favorevoli	194
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 894, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e lo stato degli ufficiali della Regia aeronautica (1886):

Senatori votanti	200
Favorevoli	195
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1715, che ha dato esecuzione agli Atti internazionali firmati in Montreux l'8

maggio 1937-XV, per l'abolizione delle Capitolazioni in Egitto (1909):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1057, concernente la costituzione dell'«Ente del tessile nazionale» con sede in Roma (1910):

Senatori votanti	200
Favorevoli	195
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1380, contenente disposizioni integrative per il personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute (1927):

Senatori votanti	200
Favorevoli	195
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1298, riguardante la modificazione dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 4 giugno 1934, n. 890, concernente i magistrati di grado quinto addetti al Ministero di grazia e giustizia (1932):

Senatori votanti	200
Favorevoli	195
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notari (1933):

Senatori votanti	200
Favorevoli	195
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1473, recante revoca del divieto di costituire associazioni per determinate categorie di funzionari statali (1934):

Senatori votanti	200
Favorevoli	195
Contrari	5

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1156, sul trattamento economico al personale delle truppe coloniali comandato nel Regno per la celebrazione del 1° annuale della fondazione dell'Impero (1937):

Senatori votanti	200
Favorevoli	195
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1320, sulla istituzione in Libia di un ufficio speciale per la manutenzione ed il miglioramento delle strade di grande comunicazione (1938):

Senatori votanti	200
Favorevoli	195
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1869, contenente modificazioni al ruolo organico degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena (1940):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1465, concernente il riordinamento della parte estimativa del catasto dei terreni della provincia dell'Istria (1943):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1868, relativo all'aumento di un posto di grado 6° nell'organico dei Commissari consolari (1944):

Senatori votanti	200
Favorevoli	198
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1508, concernente l'aumento di n. 125 posti nell'organico delle guardie scelte di Pubblica Sicurezza (1945):

Senatori votanti	200
Favorevoli	195
Contrari	5

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1883, relativo all'ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore » (N. 1946). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937, anno XV, n. 1883, relativo all'ordinamento del Comando del Corpo di Stato maggiore ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1883, relativo all'ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina » (1947). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1884, recante autorizzazione allo svincolo di una parte del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica destinato alla formazione dei catasti agrario e forestale » (N. 1951). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1884, recante autorizzazione allo svincolo di una parte del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica destinato alla formazione dei catasti agrario e forestale».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1884, recante autorizzazione allo svincolo di una parte del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica destinato alla formazione dei catasti agrario e forestale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 976, sulla istituzione del Comando Superiore delle Forze Armate dell'Africa Settentrionale » (N. 1952). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 976, sulla istituzione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa settentrionale ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 976, relativo all'istituzione del Comando superiore delle Forze Armate dell'Africa Settentrionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1910, che apporta modificazioni al ruolo organico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute » (N. 1953). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1910, che apporta modificazioni al ruolo organico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1910, che apporta modificazioni al ruolo organico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1815, concernente la costituzione del comune di Arsia in provincia dell'Istria » (N. 1954). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1815, concernente la costituzione del comune di Arsia in provincia dell'Istria ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1815, concernente la costituzione del comune di Arsia in provincia dell'Istria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Distacco dal Comune di Nibbiano (Piacenza) ed aggregazione a quello di Pometo (Pavia) delle frazioni Moncasacco, Mostarine e Casanova » (N. 1957). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Distacco dal Comune di Nibbiano (Piacenza) ed aggregazione a quello di Pometo (Pavia) delle frazioni Moncasacco, Mostarine e Casanova ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

Le frazioni Moncasacco, Mostarine e Casanova, appartenenti al comune di Nibbiano, in

provincia di Piacenza, sono aggregate al comune di Pometo, in provincia di Pavia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Rettifiche di confine fra le provincie di Milano e di Cremona** » (N. 1958). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rettifiche di confine fra le provincie di Milano e di Cremona ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

I confini fra i comuni di Cavenago d'Adda, Turano Lodigiano, Bertinico, Castiglione d'Adda, Camairago, Cavacurta e Maleo, in provincia di Milano, e quelli di Casaletto Ceredano, Credera Rubbiano, Moscazzano, Montodine, Gombito, Formigara e Pizzighettone, in provincia di Cremona, sono rettificati in conformità dell'annessa pianta planimetrica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1395, concernente il trattamento economico degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, degli addetti aggiunti e assistenti addetti navali nonchè degli archivisti in servizio presso i loro uffici** » (N. 1973). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1395, concernente il trattamento economico degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, degli addetti aggiunti e assistenti addetti navali nonchè degli archivisti in servizio presso i loro uffici ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1395, concernente il tratta-

mento economico degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, degli addetti aggiunti e assistenti addetti navali nonchè degli archivisti in servizio presso i loro uffici, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« L'assegno locale e l'indennità di prima sistemazione, sia dovuti agli addetti celibi che calcolati in base al precedente articolo 6, sono migliorati in misura che sarà fissata dai Ministeri interessati di concerto con quello delle finanze ».

Alla lettera d) dell'articolo 22 alle parole: pari alla prima mensilità, sono sostituite le seguenti: pari all'importo di trenta giornate.

Nel primo comma dell'articolo 30 è aggiunto il riferimento anche alle disposizioni dell'articolo 33.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1552, recante proroga del termine per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dalle leggi relative al bonificamento dell'Agro Romano** » (N. 1974). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-Anno XV, n. 1552, recante proroga del termine per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dalle leggi relative al bonificamento dell'Agro Romano ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1552, recante proroga del termine per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dalle leggi relative al bonificamento dell'Agro Romano, con la seguente modificazione:

Dopo il 2° comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

« Nei casi di cui ai precedenti comma, se le opere di bonificamento non saranno eseguite nel nuovo termine, si farà luogo al recupero della intera tassa esclusivamente a carico della parte tenuta ad eseguire le opere di bonifica in base all'atto assoggettato alla registrazione con il beneficio tributario ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1617, che porta modificazioni alle disposizioni riguardanti l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità » (N. 1982). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-Anno XV, n. 1617, che porta modificazioni alle disposizioni riguardanti l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1617, che porta modificazioni alle disposizioni riguardanti l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1192, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.) da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 » (N. 1984). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1192, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A. M. M. I.) da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1192, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A. M. M. I.) da lire 20.000.000 a lire 50.000.000.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1065, sull'applicazione della tassa fissa di registro agli atti di appalto per la costruzione di motonavi bananiere » (N. 1988). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1065, sull'applicazione della tassa fissa di registro agli atti di appalto per la costruzione di motonavi bananiere ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1065, sulla applicazione della tassa fissa di registro agli atti di appalto per la costruzione di motonavi bananiere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 1740, sul trattamento assicurativo da corrispondersi agli aventi diritto dei lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dichiarati scomparsi nell'Africa Orientale Italiana o durante la navigazione » (N. 1990). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 1740, sul trattamento assicurativo da corrispondersi agli aventi diritto dei lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dichiarati scomparsi nell'Africa Orientale Italiana o durante la navigazione ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1740, sul trattamento assicurativo da corrispondersi agli aventi diritto dei lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dichiarati scomparsi nell'Africa Orientale Italiana o durante la navigazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1517, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L. U. C. E. » (N. 1991). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1517, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L. U. C. E. ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1517, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L. U. C. E.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Abisso, Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Brezzi, Broglia, Burzagli.

Calisse, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanova, Casoli, Cattaneo della Volta, Cavallero, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Cogliolo, Conci, Concini, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, De Capitani d'Arzago, De Cillis, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino Giacomo, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Rovasenda, Ducci, Dudan.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Farina, Felici, Ferrari, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Gasperini Gino, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Lago, Leicht, Levi, Libertini Pasquale, Lissia. Majoni, Mambretti, Mantovani, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzecolo, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Occhini, Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Peglion, Perris, Petrone, Piaggio, Piccio, Pinto, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Renda, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria.

Sailer, Salata, Salucci, Salvi, Sandicchi, Sani, San Martino, Scaduto, Scotti, Sechi, Segrè Satorio, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1883, relativo all'ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore (1916):

Senatori votanti	199
Favorevoli	193
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, riguardante il riordinamento dei Corpi consultivi della Regia marina (1947):

Senatori votanti	199
Favorevoli	190
Contrari	9

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1937

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1884, recante autorizzazione allo svincolo di una parte del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica destinato alla formazione dei catasti agrario e forestale (1951):

Senatori votanti	199
Favorevoli	193
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 976, sulla istituzione del Comando Superiore delle Forze Armate dell'Africa Settentrionale (1952):

Senatori votanti	199
Favorevoli	191
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1910, che apporta modificazioni al ruolo organico del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute (1953):

Senatori votanti	199
Favorevoli	192
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1815, concernente la costituzione del comune di Arsia in provincia dell'Istria (1954):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Distacco dal Comune di Nibbiano (Piacenza) ed aggregazione a quello di Pomceto (Pavia) delle frazioni di Moncasacco, Mostarine e Casanova (1957):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Rettifiche di confine fra le provincie di Milano e di Cremona (1958):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1395, concernente il tratta-

mento economico degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, degli addetti aggiunti e assistenti addetti navali nonchè degli archivisti in servizio presso i loro uffici (1973):

Senatori votanti	199
Favorevoli	193
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1552, recante proroga del termine per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dalle leggi relative al bonificamento dell'Agro Romano (1974):

Senatori votanti	199
Favorevoli	193
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1617, che porta modificazioni alle disposizioni riguardanti l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità (1982):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1192, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A. M. M. I.) da lire 20.000.000 a lire 50.000.000 (1984):

Senatori votanti	199
Favorevoli	191
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1065, sull'applicazione della tassa fissa di registro agli atti di appalto per la costruzione di motonavi bananiere (1988):

Senatori votanti	199
Favorevoli	193
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 1740, sul trattamento assicurativo da corrispondersi agli aventi diritto dei lavoratori assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dichiarati scomparsi nell'Africa Orientale Italiana o durante la navigazione (1990):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1517, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L. U. C. E. (1991):

Senatori votanti	199
Favorevoli	192
Contrari	7

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1899, recante provvedimenti di agevolazione sui diritti erariali a favore delle associazioni e società sportive » (N. 1992). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937, anno XVI, n. 1899, recante provvedimenti di agevolazione sui diritti erariali a favore delle associazioni e società sportive ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1899, recante provvedimenti di agevolazione sui diritti erariali a favore delle associazioni e società sportive.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1879, concernente previdenza per i mutilati ed invalidi di guerra bisognosi e incollocabili » (N. 2001). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1879, concernente previdenza per i mutilati ed invalidi di guerra bisognosi ed incollocabili ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1879, concernente previdenza per i mutilati ed invalidi di guerra bisognosi e incollocabili.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1879, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 22 novembre 1937-XVI.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e le successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di concedere uno speciale assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra bisognosi e incollocabili;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È concesso ai mutilati ed agli invalidi di guerra, in aggiunta all'attuale trattamento, un assegno speciale di previdenza, non reversibile nè sequestrabile, di annue lire 960, se provvisti di pensione o assegno rinnovabile di cui alla tabella C annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e di lire 840, se provvisti di pensione o assegno rinnovabile di cui alla tabella D del citato Regio decreto.

Art. 2. — L'assegno di cui al precedente articolo è concesso dal compimento del 55° anno di età, se si tratta di mutilati ed invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile dalla 2^a alla 4^a categoria, e dal compimento del 60° anno di età per coloro che siano provvisti di pensione o assegno rinnovabile dalla 5^a all'8^a categoria.

Art. 3. — Sono esclusi dalla concessione dell'assegno speciale di previdenza:

a) i grandi invalidi ed i mutilati e gli invalidi di guerra provvisti di pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, nonchè coloro che siano in godimento di assegno temporaneo o indennità una volta tanto ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dell'articolo 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) i mutilati e gli invalidi di guerra che godano di stipendio, retribuzione, salario o pensione a carico dello Stato, delle provincie, dei comuni, dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale o di uno degli Enti contemplati negli articoli 9 e 10 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, quando dal cumulo della pensione o assegno rinnovabile di guerra con lo stipendio, retribuzione, salario o trattamento di quiescenza e gli altri eventuali redditi risulti una somma superiore a quella stabilita nel prospetto di cui alla successiva lettera c);

c) i mutilati e gli invalidi di guerra che siano provvisti di redditi (compresa la pensione o assegno rinnovabile di guerra) superiori globalmente a quelli indicati nel seguente prospetto:

- L. 4.000 per soldati e graduati
- » 5.000 per sottufficiali
- » 8.000 per ufficiali

se provvisti di pensione od assegni in base alla tabella C annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

- L. 3.600 per soldati e graduati
- » 4.500 per sottufficiali
- » 7.500 per ufficiali

se provvisti di pensione od assegni in base alla tabella D annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Qualora i redditi complessivi del mutilato o invalido, di cui alle precedenti lettere b) e c), siano inferiori ai limiti sopra indicati, ma tali che, integrati dell'assegno speciale di previdenza, li eccedano questo sarà ridotto in modo da non superare i limiti stessi.

Art. 4. — Per ottenere la concessione dell'assegno speciale di previdenza di cui al presente decreto, gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra) direttamente o per mezzo dell'Ufficio provinciale del tesoro.

Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero dal compimento dell'età di cui all'articolo 2, la decorrenza della concessione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 5. — Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Superfluo dire il mio pieno consenso a questo disegno di legge, il quale porta dei miglioramenti alla nobilissima categoria dei mutilati e invalidi di guerra. Ho chiesto la parola per rilevare che il criterio informatore della legge è integrare la pensione troppo modesta, quando il mutilato non può più integrarla col proprio lavoro; ma il beneficio dell'integrazione è subordinato a limiti di età. Criterio giustissimo. Senonchè esistono altri casi che il disegno di legge non prevede, ed è su questi che vorrei richiamare l'attenzione dell'on. Ministro delle finanze.

Vi sono dei minorati di guerra i quali col volger degli anni peggiorano le loro condizioni fisiche: se dapprima potevano fare un lavoro leggero, in un certo momento sono ridotti ad assoluta inabilità, e loro unica risorsa resta la modesta pensione. Possono allora questi minorati, se non erro, chiedere il passaggio ad una categoria superiore di pensione per l'avvenuto peggioramento delle condizioni fisiche e, giustamente, sono sottoposti a una visita medica per accertare lo stato di fatto: senonchè, a quanto mi pare di aver capito da un caso pietoso che segnalai alla competente burocrazia e non fu potuto risolvere favorevolmente, la legge attuale prescrive che la visita medica accerti pure se la minorazione fisica riconosciuta e talvolta evidente è proprio in conseguenza delle ferite di guerra, o può essere intervenuta per altro motivo. Se l'autorità riconosce che è in conseguenza delle ferite di guerra allora ha luogo il passaggio ad una categoria di pensione più elevata; invece se l'autorità medica dice che il mutilato sta peggio di prima e non può lavorare, ma questa minorazione non dipende dalle ferite, allora la maggiorazione della pensione è negata.

Mi è capitato un disgraziato, tra l'altro decorato di due medaglie al valore, ferito alla testa, con parecchie lesioni del cranio. Ho visto coi miei occhi che è assolutamente incapace a qualsiasi lavoro: è diventato un automa, capisce perfettamente, ma sta impalato e cammina come un fantasma; è uno di quei valorosi sardi della eroica brigata Sassari che andavano a mettere i tubi di gelatina sotto i reticolati nel 1915, e vi è rimasto una notte intiera ferito, finchè la mattina i suoi eroici camerati sono riusciti a trarlo fuori. Due medaglie al valore ed era un soldato semplice, ha certamente compiuto atti di grande valore.

La pensione della categoria cui è iscritto è 97 lire nette al mese. Intervenuto l'aggravamento di cui ho detto, e sottoposto agli accertamenti sanitari prescritti, la Commissione medica ha riconosciuto il fatto, ma non ha dichiarato che esso dipendesse dalle gloriose ferite. Io non sono medico, sono è vero figlio di medico, ma la scienza di mio padre non mi è discesa per li rami... Non mi permetto quindi di entrare nel merito della dura sentenza, ma non posso astenermi dal rilevare che mi è capitato di andare da professori per qualche disturbo e non riuscire a conoscerne esattamente la causa. Credo dunque non

sia tanto facile accertare con sicurezza se uno stato fisico dipende da ferite magari molto vecchie o da altre cause, specie quando si tratta di lesioni della scatola cranica; chi mai può accertare cosa è successo, nella materia cerebrale che essa racchiude, col volgere del tempo?

Ritengo quindi che se pure costerà alcune decine di migliaia di lire all'Erario (e sarà una spesa temporanea, in graduale diminuzione fino ad estinguersi) il decreto-legge di cui si discute la conversione dovrebbe essere integrato, magari in via amministrativa, con una disposizione la quale estendesse il beneficio da esso determinato agli invalidi di guerra che non hanno ancora raggiunto l'età stabilita, quando siano riconosciuti inabili al lavoro, per aggravamento delle loro condizioni fisiche, senza sottilizzare sulle cause dell'aggravamento medesimo: sarebbe opera meritoria e pienamente conforme alle ottime cose che il Regime fascista ha fatto per i mutilati di guerra, cui va riconosciuto ben eletto posto fra i benemeriti della Patria.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Desidero assicurare il senatore Sechi che ho preso nota dei casi prospettati, per vedere in qual modo si possa loro venire incontro.

SECHI. Ringrazio l'onorevole Ministro delle finanze della dichiarazione quanto mai gradita, non dico a me, che sono ben piccola cosa, oso dire gradita al Senato: desidero mettere in chiaro che ho parlato di un caso particolare per spiegarmi meglio, anche in considerazione della mia inettitudine oratoria, ma intendevo riferirmi alla situazione generale che le attuali disposizioni determinano, e non dubito che l'onorevole Ministro in tal senso provvederà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Appunto ho detto di aver preso nota dei casi prospettati e non del caso singolo accennato dall'onorevole Sechi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1929, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali » (N. 2014). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1929, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1929, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 925, riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero » (N. 2015). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 925, riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 925, riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, sul finanziamento della Cassa di Risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario » (N. 2020). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, sul finanziamento della Cassa di Risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, sul finanziamento della Cassa di Risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario, con la seguente modificazione:

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1937

Nel primo comma dell'articolo 2, le parole: « al prezzo del 95 per cento » sono sostituite dalle altre: « al prezzo non inferiore al 95 per cento ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero » (N. 2023). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1939, recante disposizioni integrative a favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV nelle provincie di Belluno, Treviso ed Udine » (N. 2029). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1939, recante disposizioni integrative a favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV nelle provincie di Belluno, Treviso ed Udine ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1939, recante disposizioni

integrative a favore dei danneggiati del terremoto del 18 ottobre 1936-XIV nelle provincie di Belluno, Treviso ed Udine.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1943, che concede il rimborso del dazio e del diritto erariale corrisposti sul carbone fossile impiegato per produrre il coke destinato alla produzione degli acciai e delle ghise speciali » (N. 2031). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1943, che concede il rimborso del dazio e del diritto erariale corrisposti sul carbone fossile impiegato per produrre il coke destinato alla produzione degli acciai e delle ghise speciali ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1943, che concede il rimborso del dazio e del diritto erariale corrisposti sul carbone fossile impiegato per produrre il coke destinato alla produzione degli acciai e delle ghise speciali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1941, che concede la franchigia dalla tassa di vendita agli olii minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta » (N. 2032). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1941, che concede la franchigia dalla tassa di vendita agli oli minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1941, che concede la franchigia dalla tassa di vendita agli oli minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di anti-parassitari per le piante da frutta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato** » (N. 2033). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato, con l'aggiunta del seguente articolo, che sarà intercalato tra il 4° e il 5°, spostando di conseguenza la numerazione dell'articolo attualmente contrassegnato col n. 5:

« Art. 5. — Le disposizioni contenute nel presente Regio decreto-legge non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni appartenenti al Ministero delle comunicazioni ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, con il quale è stato modificato l'art. 11 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume** » (N. 2036). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, con il quale è stato modificato l'articolo 11 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, con il quale è stato modificato l'articolo 11 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, con il quale è stato prorogato di dieci anni, dal 19 giugno 1937-XV, il termine per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane** » (N. 2037). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, con il quale è stato prorogato di dieci anni, dal 19 giugno 1937-XV, il termine per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, con il quale è stato prorogato di dieci anni, dal 19 giugno 1937-XV, il termine per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1959, relativo al con-**

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1937

ferimento del grado di generale d'armata al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in ausiliaria Francesco Grazioli » (N. 2039). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1959, relativo al conferimento del grado di generale d'armata al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in ausiliaria Francesco Grazioli ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1959, relativo al conferimento del grado di generale d'armata al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in ausiliaria Francesco Grazioli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1973, concernente l'aggregazione del comune di Borgo Panigale a quello di Bologna » (N. 2040). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937, Anno XVI, n. 1973, concernente l'aggregazione del comune di Borgo Panigale a quello di Bologna ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1973, concernente l'aggregazione del comune di Borgo Panigale a quello di Bologna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935-XIII

al 30 giugno 1936-XIV » (N. 1760). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935-XIII al 30 giugno 1936-XIV ».

Prego il senatore segretario Biscaretti Guido di darne lettura.

BISCARETTI GUIDO, *segretario*, legge lo stampato n. 1760.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Onorevoli Colleghi, voi sapete, anche per essersene discusso nello scorso maggio, quale sia il risultato del bilancio consuntivo 1935-36: un disavanzo di 12 miliardi 686 milioni. Il preventivo redatto alla fine del 1934 e approvato nel maggio 1935 chiudeva con un disavanzo di un miliardo 637 milioni. Ora se si prescinde dalle spese per la guerra d'Africa orientale, in 11 miliardi 136 milioni, il disavanzo si riduce a un miliardo 550 milioni, cioè a qualche cosa di meno di quello che era stato preventivato. Si potrebbe ancora aggiungere (continuando nello stesso ordine di idee che ho seguito l'anno scorso) che forse sarebbe opportuno tener conto della gestione utile dei residui, cioè dell'eliminazione di residui propri, che darebbe un avanzo di 227 milioni di lire, ed ancora della Cassa d'ammortamento, la quale ha progredito di poco più di una ventina di milioni di lire sicchè il disavanzo si ridurrebbe soltanto a un miliardo e 300 milioni, quasi pari all'avanzo che è stato annunziato ieri nel Consiglio dei Ministri dall'onorevole Ministro delle finanze per l'esercizio testè terminato 1936-1937.

Quanto alla Cassa d'ammortamento, giacchè l'ho menzionata, permettetemi di svolgere alcune considerazioni al riguardo. Non le farei se non vi fosse il suddetto fortunato annuncio dell'avanzo dell'esercizio 1936-37 e le annunciate buone prospettive degli esercizi successivi; il che ci induce a qualche considerazione sulla vita e sul funzionamento di una istituzione, che diede luogo a tante speranze al suo sorgere (decreto-legge 5 agosto 1927), ma che fu continuamente tradita da successive disposizioni di legge e dai bilanci.

Le si promise l'avanzo di bilancio dal 1927 in poi; ma le si diede un avanzo solo, mi pare quello del 1926-27; poi più niente, non ostante che per alcuni anni, qualche avanzo abbia continuato ad esserci. Le si promise (con decreto-legge 28 aprile 1930) il maggior gettito sperato da un inasprimento del prezzo dei tabacchi, ma dopo aver versato per qualche mese 12 per cento di quel provento, fu forza rinunciarvi causa la contrazione di quel reddito. Le si promise il saldo attivo della Cassa di ammortamento dei debiti

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1937

esteri (istituito con decreto-legge 3 marzo 1926), credo 150 o 200 milioni: ho cercato nella situazione e nel movimento ma nulla ho trovato e credo di potere escludere sia stato fatto alcun versamento. Di modo che questa Cassa è come una povera orfanella senza mezzi e lasciata in abbandono. Invece la sua consorella in Francia (dalla quale è stata un po' copiata la nostra istituzione), è in piena prosperità poichè lo Stato le ha affidato ingenti compiti ma le ha anche dato mezzi corrispondenti e cioè la tassa sul primo passaggio di proprietà, la quale (per parlare del periodo da gennaio a ottobre 1937) ha reso 184 milioni; la tassa di successione, che in Francia è avulsa dal bilancio statale, ha dato alla Cassa di ammortamento un miliardo 572 milioni; il monopolio sui fiammiferi 174 milioni; il monopolio dei tabacchi 3 miliardi e 577 milioni. Essa quindi in dieci mesi ha incassato 5 miliardi e 508 milioni.

La nostra Cassa ha bruciato, negli anni passati, col noto cerimoniale, quando 100 quando 400 milioni di lire in titoli di consolidato; in tutto 1800 milioni. Nel 1936 solo 22 milioni. Vero è però che lo Stato ha introitato per conto della Cassa di ammortamento una egregia somma, della quale si trova traccia a pagina 142; nientemeno, che 38 lire!

Torniamo al disavanzo e alle spese di guerra che vi incidono.

Forse è interessante conoscere le spese delle guerre passate. Trattasi di dati di storia finanziaria, che stante i tempi diversi non si prestano a confronti. La guerra del '66 ha gravato sui bilanci dei vari anni per 467 milioni; la guerra del '70 per 20 milioni; l'impresa d'Africa dall' '82 al '912 in vari esercizi, per 312 milioni; l'impresa della Cina 28 milioni; la Libia un miliardo e 26 milioni; la grande guerra 152 miliardi; la guerra d'Etiopia 11 miliardi nel 1936 e 975 milioni nel 1937.

Vediamo più propriamente le entrate. Furono preventivate, dicevo, in 18 miliardi: è la cifra più bassa nella quale si siano compendiate le entrate in quest'ultimo decennio. Si accertarono 2 miliardi 383 milioni di più; 23.371 in tutto. Notate la progressione, nel bilancio 1936-37: previste 20.291, accertate 24.702; nel bilancio 1937-1938, previste 23.769; nel bilancio 1938-39, previste 25 miliardi. Da 18 miliardi previsti per l'esercizio 1935-36 siamo saliti a 25 previsti per l'esercizio 1938-39, cioè 7 miliardi di aumento, pari al 40 per cento. Non dimentichiamo che l'entrata per lo Stato, è uscita per i privati contribuenti.

Il volume del bilancio elenca i vari cespiti in una tabella di raffronto assai interessante: mi guarderò bene dall'analizzarli singolarmente; sono nientemeno che 93. Parlerò soltanto di alcuni che forse sono più di attualità.

Il gettito dell'imposta sulla ricchezza mobile non è cresciuto, ovvero è cresciuto poco; ma però si aspetta ora un forte aumento nel bilancio in corso e nei successivi. È difficile giudicarne; ma

per poterne esaminare l'andamento, sarebbe conveniente, onorevole Ministro, introdurre qualche maggiore distinzione nella parte « ruoli », cioè tener conto separato della categoria A (interessi), B (commercio) separando le Società anonime dalle altre Aziende commerciali accertate inductivamente, C 1 (professionisti), C 2 (impiegati privati). Queste varie categorie non procedono parallelamente, sicchè sarebbe interessante seguire l'andamento di ciascuna.

Altro cespite che ha dato e dal quale si aspetta un forte aumento è la tassa scambio, che ha reso un miliardo 310 milioni, contro un miliardo e 75 milioni preventivati. Ora è stato pubblicato un decreto-legge col quale la tassa scambio viene ancora aumentata. Finchè si tratta di colpire il primo passaggio, il primo scambio, è un provvedimento fiscale che si risolve in un dazio di consumo: le necessità del bilancio lo impongono; non discuto; ma come ho già accennato altre volte, la tassa scambio è grave e costituisce un intralcio agli affari, allorchè colpisce gli scambi successivi. Ne viene a soffrire tutto il commercio e ne è compromessa la sua funzione di utile gestione e distribuzione. Inoltre si vengono a rincarare eccessivamente certi prezzi a danno dei piccoli consumatori.

Bisognerebbe fermarsi sempre a tassare il primo scambio, sia pure elevandone l'aliquota come è stato fatto per certi articoli, ad esempio, le cotenate, esonerando gli scambi successivi.

Basta colpire la merce quando esce dal produttore. Si potrebbe pensare a colpire solo l'ultimo scambio, cioè quando viene acquistata dal consumatore; ma evidentemente la prima via è più semplice, perchè i produttori sono in minor numero dei consumatori. Bisogna pensare che molte merci passano necessariamente in varie mani, produttori, grossisti, rivenditori ecc., sicchè la tassa viene raddoppiata e talvolta anche triplicata. Ciò accade, per esempio, per i materiali edili; allorquando, specialmente nei piccoli paesi, si fanno riparazioni a piccoli immobili, ed occorre comperare i materiali dal locale rivenditore.

MONTRESOR. Non si può fare un abbonamento?

RICCI. No, non si può. Si deve ogni volta applicare alla fattura speciali marche da bollo.

Sono dunque in tutto circa venti miliardi di entrate, cui dobbiamo aggiungere, a carico dei contribuenti, le entrate dei Comuni e delle Provincie. Sei miliardi e 400 milioni sono le entrate dei Comuni e delle Provincie, di cui quasi cinque miliardi sono tributi.

Non è adesso il momento di esaminare analiticamente la situazione dei bilanci di questi Enti pubblici. Certo è che esiste un crescendo nelle loro tassazioni, come c'è un crescendo delle loro passività non essendo sufficiente il gettito dei tributi. Questi « crescendo » sono veramente impressionanti. Nel 1925 le loro passività ammontavano a sei miliardi e mezzo, nel 1935 salirono a

14 e mezzo e dal 1935 in poi sono ancora cresciute, e seguitano a crescere.

Nessuno vuol discutere sulle opere rigorosamente necessarie ed anche su quelle veramente utili; ma ci sono spese di lusso, di fasto, di pompa che bisognerebbe frenare.

L'Istituto podestarile vuole che chi dirige il Comune ami legare il proprio nome alla cosa bella, al giardino, alla passeggiata ecc. Nessuno vuole legare il suo nome ad una fognatura (*si vide*). Ma pure vi sono necessità umili importantissime. Ad esse le autorità locali non sempre provvedono, mentre esagerano in piani regolatori grandiosi che spesso implicano ingenti demolizioni. Allora è capitale che si distrugge; e molte volte capitale ancora in discrete condizioni, suscettibile di miglioramento e riparazioni. Bisognerebbe procedere con estrema ponderatezza e nei soli casi di assoluta necessità. Si finisce ora per accrescere il disagio e il rincaro della vita perchè molta gente, che aveva ragioni di abitare nei vecchi quartieri, portata alla periferia troverà un aggravio nel fitto e specialmente nelle spese di trasporto, oltre la quotidiana perdita di tempo a cui essa dovrà sobbarcarsi.

Veniamo alle spese, le quali eran previste in 19 miliardi 645 milioni e ve ne furono aggiunte 13.778 milioni. Fu fatta qualche economia (366 milioni relativi principalmente al disavanzo delle ferrovie che, in seguito ai provvedimenti che voi ben sapete, fu ridotto notevolmente). In tutto si spesero 33.057 milioni. Tenendo conto delle spese per la guerra d'Africa, l'aumento si riduce a 2 miliardi 276 milioni, dovuto a cause assai varie fra le quali possiamo citare l'aumento nello stanziamento per interessi, varie operazioni finanziarie, collocamento di prestiti, ecc.

Come è stato coperto il disavanzo di 12 miliardi 686 milioni? Col movimento di capitali, per mezzo di prestiti e di altre operazioni, si arriva a un ammontare di 6 miliardi e mezzo. Restano quindi scoperti circa 6 miliardi che evidentemente sono stati fronteggiati con operazioni di tesoreria, sia con buoni del tesoro ordinari, sia con prestiti provvisori fatti da Istituti parastatali, come il Banco di Napoli, la Banca d'Italia, l'Istituto di assicurazioni, ecc.

Fra le entrate del movimento capitali, come risulta da quanto è scritto a pagina 11 della relazione, noi troviamo una somma di 5 o 6 miliardi dovuta alla operazione della riconversione del consolidato, mercè la quale una certa somma, circa 30 miliardi di consolidato 3 e mezzo per cento, fu annullata e sostituita con un equal capitale nominale di rendita 5 per cento. Il redimibile così riscattato, che nel conto del patrimonio è valutato a 100 lire, viene estinto a 80 con una differenza in meno di circa 6 miliardi. Questa differenza che è evidentemente profitto e non ha alcun carattere patrimoniale dovrebbe esser registrata tra le entrate effettive; invece è lasciata nel movimento capitali.

Se si fossero pubblicate le situazioni dei debiti e dei crediti dello Stato io mi domando come sarebbe stato calcolato, dove si porterebbe questo avanzo di 6 miliardi. Chè se poi, non so in quale modo e sotto quale veste, si vogliono lasciare nel movimento capitali, allora per logica di cose bisognerebbe portare nello stesso conto anche quella maggiore somma di interessi che si paga annualmente sui 30 miliardi di rendita 5 per cento invece di 3 e mezzo per cento. Tutto ciò peraltro non ha importanza agli effetti dei risultati di tutto il bilancio; è solo una questione di contabilità; ma il disavanzo effettivo apparirebbe minore.

Abbiamo una entrata di un miliardo e 220 milioni di biglietti di Stato emessi « in sostituzione di moneta d'argento ». Non « in sostituzione » però, ma « in aggiunta » si sarebbe dovuto dire, perchè se fossero emessi in sostituzione ci dovrebbe essere la stessa uscita al passivo nel movimento capitali. Questa uscita non c'è; e noi sappiamo che quelle monete d'argento non sono state annullate ma sono andate a circolare in Africa orientale invece di circolare in Italia. Si ha dunque un aumento della circolazione monetaria.

A questo riguardo, non si potrebbe studiare, onorevole Ministro, la soppressione dei biglietti da dieci lire sostituendoli con moneta metallica di nichel o di altra lega, in modo da togliere dalla circolazione quei biglietti così sudici, così antigienici? Pensiamo che furono soppressi per motivi di igiene e di pulizia, i biglietti da due lire nel 1924. Oggi il biglietto da dieci lire sostituisce nell'economia privata esattamente il biglietto da due lire. Come fu soppresso quel biglietto, per lo stesso motivo si dovrebbe sopprimere adesso quello da 10 lire.

Abbiamo ancora i titoli esteri o italiani quotati all'estero per comprare i quali si fece una emissione di due miliardi e mezzo di buoni speciali del Tesoro che figurano alla entrata e alla uscita. Si vendettero in questo bilancio, mi pare, solo trecento milioni di titoli; gli altri sono ancora da vendere e figureranno probabilmente nella entrata del movimento capitale del bilancio successivo. Ma sarebbe stato meglio registrare tutta l'entrata nel bilancio 1935-36, mettendo a residuo attivo quello che al 30 giugno restava ancora da esigere. In tal modo nel bilancio 1935-36 si avrebbe avuto tutto il movimento relativo a questi titoli, acquistati precisamente per fronteggiare le difficoltà finanziarie inerenti alla guerra d'Africa.

Analogamente per l'oro regalato alla Patria; una parte figura nel bilancio 1935-36 ed una parte nel bilancio successivo. Poichè quest'oro fu dato alla fine del 1935 esplicitamente per quello scopo, era più logico metterlo nel bilancio del 1935-36 imputandone una parte a residuo attivo. Lo stesso dicasi per gli altri metalli dati alla Patria.

Più grave è invece il risultato negativo delle ricerche che io ho fatto, e che voi potreste fare, nei conti patrimoniali. Per essere informato sul-

l'entità del debito pubblico ho fatto ricerche nel volume contenente il conto generale del patrimonio dello Stato il quale volume per l'esercizio 1934-35 era di 411 pagine; quello relativo all'esercizio 1935-36 impressiona per essere così smilzo, ci sono circa 100 pagine di meno. Queste 100 pagine di meno riguardano altrettante tabelle, altrettante statistiche sulle quali si è voluto stendere un velo. Per esempio erano prima distinte le attività finanziarie dalle altre attività disponibili: oggi si indica solamente la somma complessiva, in lire 24.468 milioni. Così nella passività è soppressa la distinzione tra finanziarie, consolidate ecc., e si indica la somma complessiva, in lire 133.431 milioni: si tace quanti siano i buoni del Tesoro ordinari, quanti siano i crediti e i debiti di Tesoreria e così di seguito. Sono stati soppressi dettagli dei residui, il movimento del Tesoro, insomma è stato soppresso il 25 per cento delle tabelle e precisamente le più interessanti. Su questo argomento mi consentirete di tacere, dal momento che per forza non so che cosa dire.

Così sarebbe finito l'esame molto rapido della situazione del bilancio e le passività patrimoniali eccederebbero le attività per lire 108.963 milioni contro lire 101.731 milioni dell'esercizio precedente; quindi un peggioramento di lire 7.231 milioni.

Io credo che i debiti consolidati siano aumentati ben poco; l'aumento deve essere quasi tutto nei debiti di Tesoreria, come avevo già detto prima.

Si capisce questo aumento, date le presenti condizioni contingenti e difficili; ma sarebbe pericoloso continuare con un finanziamento troppo basato sui debiti di Tesoreria. I debiti debbono essere consolidati. Per fortuna l'onorevole Ministro ha annunciato per il 1936-37 un bilancio in supero; sicchè questo pericolo parrebbe allontanarsi.

Non possiamo considerare il bilancio dello Stato, specialmente dello Stato moderno, senza metterlo in relazione con le condizioni economiche del Paese.

All'attività economica del Paese si domandano oggi sforzi enormi. I compiti cui essa deve assolvere sono della massima gravità. Non si tratta più di produrre e distribuire in conformità dei bisogni della cittadinanza (bisogni crescenti con lo sviluppo della civiltà); ma si tratta di provvedere alle esigenze dello Stato, rese oggi quanto mai gravose. E di più si tratta di emancipare il Paese dall'estero o per lo meno equilibrare rigorosamente gli scambi.

Quest'ultima parte, circa l'emancipazione economica dall'estero, pone, almeno per ora, una limitazione più tangibile e più facilmente calcolabile ai nostri sforzi; è bene esaminarla perchè dalle conclusioni che ne verranno, saremo tratti a rivedere le posizioni anche relativamente alle spese.

Orbene le ultime statistiche pubblicate, a fine ottobre 1937, danno un disavanzo della bilancia commerciale, escluse le Colonie, di 4 miliardi e

800 milioni; aggiungiamovi ancora 200 milioni circa, che si saranno dovuti indubbiamente pagare in relazione ai titoli e ai debiti che abbiamo all'estero; arriviamo ai 5 miliardi per dieci mesi, che vale 6 miliardi in un anno. Questo sarebbe il passivo totale della bilancia dei pagamenti.

Per contro abbiamo il gettito dei turisti, gettito che, negli anni migliori fu, con lire di altro valore, di 1 miliardo e mezzo o 2 miliardi circa; non so se arriveremo quest'anno a tre miliardi. Ci sono poi i noli guadagnati dalla nostra bandiera (al netto delle spese all'estero) su tutti i trasporti di persone e di cose; li calcolo abbondantemente in lire 1.500 milioni. Resta un *deficit* di lire 1.500 milioni scarsamente compensati da rimesse di nostri connazionali e da altri cespiti. Ma si deve aggiungere l'eventuale *deficit* delle Colonie, perchè la base monetaria è la stessa e non si può considerare il nostro bilancio del traffico senza occuparci anche di quello.

Non mi è dato di conoscere il bilancio commerciale delle Colonie, ma sappiamo di avervi esportato, in dieci mesi, tanto per 2 miliardi e 135 milioni, e di avere importato tanto per 280 milioni, differenza un miliardo e 855 milioni, valore della merce all'uscita dall'Italia. Al passivo della Colonia vi sarà il valore della merce all'entrata in Colonia. Quindi, prescindendo dal valore della merce che abbiamo già dedotto qui, dobbiamo considerare le spese di trasporto, e cioè noli marittimi e noli ferroviari via Gibuti e costo fuori dogana della benzina o della nafta per i trasporti sul nostro territorio; in tutto ho calcolato da 300 a 400 milioni, cui bisognerà aggiungere il disavanzo (o avanzo speriamo), di tutto il traffico della Colonia con altri Paesi, perchè la Colonia esporta ed importa per conto suo. Per esempio, importa sale da Gibuti. Io non so perchè, avendo noi importanti saline a Massaua, ad Assab ed in Somalia, la nostra Colonia debba importare grandissima quantità di sale dalle saline di Gibuti. La Colonia importa inoltre cotonate; importa merci varie, carni congelate, nafta, autocarri ecc. Non so se il valore dell'esportazione sia tale da compensare questa importazione. Probabilmente sarà difficile tenerne conto, e per questo motivo, della difficoltà cioè di tenere le statistiche, io mi ero permesso di suggerire, nello scorso maggio, di introdurre una moneta diversa in Colonia: cioè la lira imperiale, anche perchè non succedesse ciò di cui è fatto di tanto in tanto lagnanza, e cioè il contrabbando della moneta italiana. Infatti la nostra moneta affluisce a Porto Said, ad Alessandria d'Egitto, ad Aden, al Cairo e di là viene trasportata sui mercati svizzeri e francesi; ed è così che si spiega perchè tante lire italiane si possano ottenere a prezzo basso su certi mercati, sicchè invece di comperare la lira turistica si compra la lira italiana svalutata.

Il tallero all'inizio della nostra occupazione fu equiparato a 5 lire. Avvenuto l'allineamento della lira, esso aumentò valore fino ad 8,50; gradata-

mente fu portato prima a 10,50 e poi a 13,50. Vi lascio dire quale impressione debbano avere i nativi della solidità della lira italiana; e vi lascio anche immaginare come si affezionino al tallero.

Date le condizioni difficili, veramente difficili, della bilancia dei pagamenti con l'estero, è necessario, è evidente, che dobbiamo ridurre le importazioni e spingere le esportazioni nazionali, consumando il meno possibile e producendo il più possibile specialmente per determinati generi, suscettibili di esportazione, ed acquistando all'estero il meno ed il meglio possibile.

Tutto questo vale come un richiamo ad un tenore di vita, non dirò più basso, ma più contratto in certe direzioni, sia per gli individui e sia specialmente per gli Enti pubblici e collettivi, Stato, Comuni, Provincie, Sindacati, Federazioni ecc.

Si spende troppo; bisogna cercare di fare economia, bisogna cercare di dare l'impressione, da chi è più in alto a chi è più in basso, che certi articoli, dei quali l'Italia è tributaria dell'estero, non bisogna consumarli; che certi articoli che noi potremmo esportare all'estero bisogna risparmiareli; bisogna trarre partito da tutto. Solo a questo modo potremo arrivare all'equilibrio e tendere all'autosufficienza. Dobbiamo tendere all'autosufficienza per necessità di cose, anche se non fosse per nostra elezione. Noi in fondo, continuiamo a vivere sanzionati, a causa della mancanza di oro. Se poi, come si sente dire, troverete l'oro od il platino o altro genere di metallo nobile in Etiopia, tanto meglio; ciò varrà a rinforzare le riserve della Banca d'Italia.

A noi potrà servire l'esempio di altri Paesi che hanno combattuto per arrivare all'autosufficienza e che vi sono riusciti, come la Germania. Ispiriamoci a questo esempio, non limitandoci alle manifestazioni, ma badando alle cose concrete. Noi abbiamo tutto da imparare dalla Germania. Gli sforzi che essa ha saputo fare, la disciplina meravigliosa che ha saputo adottare, debbono esserci di ammaestramento. La bilancia commerciale germanica, che prima era in passivo, oggi è attiva per quasi 500 milioni di marchi, ai quali si deve aggiungere il provento dei noli, arrivando in tutto a 750 milioni di marchi di supero. Le entrate del bilancio che nel 1932-33 erano di 7 miliardi di marchi, oggi sono arrivate a 14 miliardi di marchi.

Poi vi sono i forti progressi in fatto di disoccupazione. Ecco un punto su cui richiamo la vostra attenzione. Se vogliamo produrre in Paese, dobbiamo utilizzare tutte le forze di produzione: tutti i disoccupati. Finchè abbiamo disoccupati, noi lasciamo qualche cosa di inutilizzato, come un cespite, come uno strumento di cui non sappiamo servirci. Naturalmente bisogna occuparli in modo utile, poichè se sopprimiamo la disoccupazione con un aumento in una delle tante burocrazie o in una delle tante complicazioni della nostra vita restiamo al punto di prima.

Bisogna sopprimere la disoccupazione, creando lavoro utile e redditizio. Così ha fatto la Germania

che ha visto il numero dei disoccupati scendere da sei milioni del 1933 a 500 mila nell'anno 1937. Ed intanto il numero degli operai occupati è salito da 12 milioni a 19 milioni e mezzo.

Quando i disoccupati non si occupano, perchè non trovano da occuparsi o perchè non vogliono, c'è allora in Germania il servizio del lavoro obbligatorio (Arbeitsdienst). Sono almeno un centinaio di milioni di operai occupati alla costruzione di strade, al rimboschimento, al risanamento delle paludi. Specialmente interessa il rimboschimento. Noi, checchè si dica, siamo quasi sempre allo stesso punto: si è fatto assai poco. Dovremmo avere un patrimonio boschivo, un patrimonio di legname che ci renderebbe indipendenti in fatto di carbone, di carburanti e di cellulosa. Ma le nostre montagne, almeno per quanto consta a me, nelle regioni dove circolo io, sono brulle come erano prima. Volete un altro esempio dello slancio, della attività tedesca verso tutto quello che è solidarietà umana, verso quella che è opera collettiva? Prendete il «Wintershilf», cioè le opere assistenziali invernali. Hanno dato 430 milioni di marchi in un anno, cioè più di tre miliardi. In un sol giorno nel mese scorso hanno incassato sette milioni di marchi. Io vorrei vedere da parte nostra se non queste cifre, almeno qualche cosa di più concreto di quanto ora succede. Non è spirito di critica che mi muove, ma è la considerazione delle condizioni particolarmente gravi che stiamo attraversando e che solo con ferma volontà potremo superare.

Senza studiare cose astruse, cose difficili, vada il nostro pensiero semplicemente all'esempio della massaia, della madre di famiglia. Essa, non lesina le spese, quando sono necessarie all'avvenire dei figli, al loro sviluppo ed alla loro istruzione; ma tolto questo, se vede qualche figliuola che si fa troppi abiti, che insomma spreca tempo e denaro in cose futili, la rimbrotta e la fa marciare al passo cogli altri. Se vede che qualcuno si indugia in cose inutili lo richiama. Se taluno è in ozio sa trovargli subito qualche cosa da fare, s'intende qualche cosa di utile all'economia della famiglia. Se vede che in casa non si utilizza qualcosa, incita i famigliari a farlo; si deve trarre partito da tutto! In sostanza il modesto esempio della massaia sarebbe assai utile a chi amministra la cosa pubblica. (*Vivi applausi*).

BROGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROGLIA. Onorevoli Colleghi. I quattordici esercizi della finanza statale fascista che decorrono dall'esercizio 1922-23 a quello 1935-36, dopo aver raggiunto e mantenuto per ben otto anni degli avanzi talvolta notevoli, si sono chiusi nell'esercizio 1931-32 e negli esercizi successivi con disavanzi dipendenti da molteplici cause, le quali non hanno menomamente turbato o modificato la politica finanziaria del Governo, decisamente orientata ad un fermo rafforzamento della finanza statale.

È superfluo rilevare ora i fatti perturbatori e gli

avvenimenti della crisi mondiale nel 1930, 1931, 1932, 1933, che ebbero ripercussioni nei bilanci di tutti i Paesi.

Non è però fuori luogo ricordare come l'esercizio finanziario 1933-34, col suo cospicuo disavanzo effettivo di lire 6.376.000.000, porti con sé le speciali caratteristiche degli oneri, di natura straordinaria, dipendenti dalla conversione del Consolidato 5 per cento nel Redimibile 3,50 per cento.

Soltanto nell'esercizio 1934-35 incidono, in misura assai lieve, le spese preparatorie per la guerra d'Africa che si è conclusa colla vittoriosa conquista dell'Impero, oggetto di ammirazione degli Stati stranieri non inquinati da preconcetti o da inconfessabili interessi.

Un avvenimento di così eccezionale importanza non poteva non avere una diretta e grande ripercussione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 1935-36 che contempla il periodo glorioso e storico della nostra conquista.

Il conto consuntivo di tale esercizio, illustrato dal senatore Scialoja nella sua magistrale relazione, non può venire esaminato con ristretti criteri puramente contabili, sebbene, anche sotto questo rudimentale punto di vista, il disavanzo della gestione normale si limiti soltanto a circa un miliardo e mezzo, con un miglioramento sulle previsioni iniziali di oltre un miliardo.

Naturalmente al disavanzo della gestione normale si devono aggiungere le spese eccezionali per l'Africa Orientale di lire 11.136.000.000, che portano il disavanzo totale alla somma di lire 12.686.000.000, in cifra tonda, col quale si chiude il rendiconto dell'esercizio in esame.

Tale disavanzo, per quanto imponente, contiene dei valori spirituali e materiali che superano qualsiasi rilievo, esame o critica contabile, perchè fattori di una Patria immensamente più grande con maggiori possibilità di risolvere vasti e complessi problemi di ordine sociale, politico ed economico.

L'analisi ponderata delle voci dell'entrata del rendiconto ci porta a considerare tre ordini di provvedimenti:

- 1° ritocchi e rimaneggiamenti fiscali;
- 2° prestiti;
- 3° operazioni di tesoreria.

Va data lode all'Amministrazione finanziaria se ha cercato di ottenere l'incremento delle entrate, rendendo maggiormente redditizi i tributi esistenti, richiamando anche al dovere tributario particolari manifestazioni di attività economica o movimento di affari, quali l'imposta sui titoli al portatore, i ritocchi sulle tasse sugli affari e i rimaneggiamenti delle tasse di vendita sugli olii minerali.

Il complesso dei provvedimenti adottati e la ripresa delineatasi nell'economia della Nazione hanno consentito di realizzare lire 1.554.000.000 di maggiori entrate in confronto al precedente esercizio 1934-35, al conseguimento delle quali non sono state estranee le vigili cure che l'Ammi-

nistrazione ha posto nel combattere ogni forma di evasione agli obblighi tributari.

Fra le entrate di natura straordinaria merita particolare menzione quella di lire 400.000.000, che costituisce la prima quota del controvalore dell'oro offerto alla Patria. La portata materiale e soprattutto il significato morale di tale offerta sono degni delle nobili tradizioni del popolo italiano.

Tra i provvedimenti finanziari che hanno notevolmente contribuito a fornire i mezzi liquidi alla tesoreria dello Stato, non va dimenticata la grande operazione del Prestito nazionale 5 per cento che, geniale nella sua concezione, pratica ed agevole nella sua esecuzione, mentre ha dato una sistemazione più omogenea al debito pubblico, convertendo in Consolidato la quasi totalità dei titoli redimibili, ha, in pari tempo, fatto affluire ragguardevoli somme in denaro al Tesoro dello Stato.

Le operazioni di tesoreria, anche se non permettono per la mancanza di notizie ufficiali larghezza d'indagini, possono considerarsi adeguate a fronteggiare le momentanee necessità con l'emissione di Buoni ordinari del Tesoro e con le anticipazioni dell'Istituto di emissione.

È con questo triplice ordine di misure fiscali, finanziarie e di tesoreria che le esigenze eccezionali dell'esercizio 1935-36 hanno potuto essere soddisfatte.

Come è stata saggia l'Amministrazione finanziaria nel valutare le fonti di reddito, chiamandole a contribuire equamente ai bisogni straordinari dello Stato, senza soverchio nocimento per l'economia della Nazione, altrettanto profondo e solidale è stato il civismo dimostrato dalla massa dei contribuenti che, con disciplina pari alla fede, ne hanno sostenuto l'onere.

Un'importante voce delle entrate segna nell'esercizio una sensibile flessione: le dogane.

Già la crisi mondiale, con l'erigere barriere tariffarie a tutela dei rispettivi interessi delle Nazioni, aveva gravemente nociuto al commercio internazionale. Sopravvenne, per noi, la congiura societaria col tentativo di soffocamento economico che sapemmo affrontare e vincere senza sensibili privazioni. Ma un tentativo così inumano non poteva che trovare pronta reazione nei nostri animi. Ed ecco l'autarchia come consegna morale all'intera Nazione, che già s'afferma virilmente condotta, con geniali conquiste, in quei campi nei quali la nostra economia è soggetta all'estero.

La flessione dei proventi doganali si è ora alquanto attenuata, ma può comunque rilevarsi che con l'autarchia dovrà incrementarsi l'economia interna, intensificando, di conseguenza, il giro degli affari, e, come risultato finale, dovranno costituirsi nuovi o maggiori redditi, sicchè la perdita di un provento potrà condurre alla formazione di nuovi o maggiori cespiti per lo Stato.

Il provento dei tabacchi è in sensibile ripresa: dopo aver raggiunta la più bassa quota nell'esercizio 1934-35, con un provento fiscale di lire

2.467.000.000, nel 1935-36 risulta già salito a lire 2.509.000.000, e poichè il provento continua nell'ascesa, è da sperare che raggiunga presto la quota antecrisi di lire 2.616.000.000.

Il provento del lotto segna una diminuzione di lire 55.000.000, fermandosi nel conto in esame a lire 395.000.000.

Le spese effettive dell'esercizio 1935-36, fatta astrazione dagli oneri di natura eccezionale per l'Africa Orientale, segnano un aumento di lire 2.048.500.000, a formare il quale contribuiscono le spese per interessi passivi inerenti all'operazione finanziaria eseguita per la rendita Consolidato 5 per cento, le spese militari per l'esercito, per la marina e per l'aeronautica, in dipendenza delle maggiori necessità imposte dalla difesa nazionale. Concorrono in misura molto minore gli oneri per l'attrezzatura economica della Nazione, sia con l'esecuzione di un vasto programma di opere pubbliche fra le quali primeggia la bonifica integrale, sia con il potenziamento dei settori che più contribuiscono al miglioramento della nostra economia, principali fra questi i provvedimenti per la Marina mercantile che ormai compete vittoriosa su tutti i mari, e quelli per il turismo destinati a richiamare vaste correnti, specie straniere, nel Paese.

Queste considerazioni, onorevoli Colleghi, devono presiedere ai principî coi quali voi dovete portare il vostro esame sul rendiconto 1935-36.

Il disavanzo aritmetico del consuntivo in parola è esuberantemente superato dal prodigioso avvenimento con cui il Governo ha posto il Paese sul piano imperiale, facendo ricorso, in un clima internazionale saturo di incognite e denso di eventi, alle sole forze economiche della Nazione.

Il collaudo delle possibilità di ordine economico e finanziario del Paese ha dato risultati brillantissimi.

Se l'autarchia economica può oggi col suo vasto programma di opere e di propositi liberamente affermarsi, si è perchè il bilancio dello Stato in quattordici anni di Regime fascista ha sempre ed esclusivamente fronteggiato tutte le esigenze di natura ordinaria e straordinaria con mezzi propri, chiamando a concorrervi in equilibrata e giusta misura la massa dei risparmiatori e dei contribuenti, che hanno dato e continuano a dare un esempio ammirevole di virtù, di sacrificio e di fede.

Però dalla situazione espostavi un voto emana spontaneo. All'onorevole Ministro delle finanze ci permettiamo ricordare le stesse parole da lui pronunciate dinnanzi all'altro ramo del Parlamento, nella seduta del 20 maggio scorso, e cioè che «una «finanza sana e ordinata ha rappresentato in «ogni tempo elemento di forza e di prestigio per «lo Stato».

Conseguentemente, superate le esigenze eccezionali, occorre rientrare nella normalità completa, contenendo tutte le spese dello Stato nei limiti del rendimento delle entrate.

Il bilancio statale, già in avanzo dall'esercizio 1924-25 con notevole eccedenza delle entrate sulle spese ha visto interrotto il felice cammino dalla crisi mondiale e dagli ultimi eventi eccezionali; superate ambedue le prove, occorre ora riprendere, appena le circostanze lo consentiranno, la rigorosa osservanza dei principî di una finanza in equilibrio:

Già si avvisano sull'orizzonte i primi sintomi di un migliorato stato di cose, forieri dei voti che noi sinceramente formuliamo perchè anche in questo campo, nel quale abbiamo superato difficili prove, sorrida promettente la vittoria.

Le entrate già accusano notevoli miglioramenti: l'azienda ferroviaria, definitivamente assestata, ha eliminato l'incubo dei suoi disavanzi, l'economia interna segna un costante progressivo miglioramento, mentre il rendiconto finanziario dell'esercizio 1936-37 annuncia un avanzo effettivo di circa lire 1.300.000.000, e le previsioni per l'esercizio 1937-38 quello di lire 37.000.000, all'incirca: elementi e dati questi che ci permettono di scrutare l'avvenire anche nel campo finanziario, con animo sicuro negli immancabili fulgidi destini della nostra Patria. (*Applausi*).

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. Onorevoli Colleghi, il bilancio consuntivo o rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 1935-36, mi pare debba essere discusso nell'insieme e nella sua significazione politica oltrechè finanziaria e non con rilievi minimi.

È un anno eccezionale, è l'anno della fondazione dell'Impero, delle sanzioni e del conseguente inizio della più grossa battaglia dell'autarchia. È un anno che, quando si farà la storia di questo periodo lungo, largo, prezioso e amplissimo che si chiamerà il periodo fascista, si vedrà che è stato un anno basilare nella storia del nostro Paese.

Ecco perchè io sento che il collega Ricci, che come sempre è diligente esaminatore del bilancio, impeccabile critico nella forma e rilevatore di qualche particolare importante, signore nell'esposizione, si è perduto in minuzie. E così è andato a pensare che debba rifunzionare la Cassa di ammortamento. Ed ha detto: «dal momento che c'è un miliardo e 2 o 300 milioni di avanzo, rifacciamo funzionare la Cassa di ammortamento!».

Ma lo hanno detto chiaro i nostri governanti; hanno diviso nitidamente quella che è l'amministrazione ordinaria ed il relativo bilancio, da quella che è l'imponente amministrazione straordinaria con bisogni a largo sfondo! Ora, quando vi sono le spese della guerra d'Abissinia, le spese del post-guerra, ma inerenti alla guerra, l'organizzazione dell'Impero, le forti spese militari per fronteggiare ovunque l'insidia nemica, pensare ad ammortizzare qualcosa è un sogno irrealistico che lo stesso onorevole Ricci, nella sua lealtà, deve riconoscere che ha quasi l'aria dello scherzo!

Come pure io penso che è facile, come ha fatto

l'onorevole Ricci, parlare di disoccupazione da vincere! Ma in fondo è vanto del Regime fascista, di aver dato l'esempio in Europa e nel mondo, di sfuggire ai sussidi della disoccupazione e di avere invece spinto coraggiosamente al lavoro e alla occupazione nel lavoro con un largo magnifico programma.

Ora un invito a combattere la disoccupazione non può essere rivolto a questo Regime, che nel vincere la disoccupazione ha dato l'esempio più classico e più alto. Oggi vi sono altre questioni grosse. Un lavoro eccessivo importerebbe spese grandiose che non si possono fare, importerebbe per certe specialità, quali ad esempio le edilizie, il dover impiegare l'uso di materie prime, che invece sono indispensabili alla preparazione bellica del Paese, che a tutto è pronto e tutto fronteggia e che non può disperdere per nulla quelle che sono la garanzia del suo avvenire di fronte ai tetri, lugubri ideatori di sanzioni, che ancora stanno in agguato contro di noi. Questa è una necessità organica. (*Vive approvazioni*).

Ma pensate che il bilancio del 1935-36 è quello che ha assorbito miracolosamente tutte le spese della guerra d'Africa. Ai 980 milioni menzionati dal collega Ricci, per quello che attiene al 1934-35, ed agli 11 e più miliardi del 1935-36, si è fatto fronte con la sincerità di questo bilancio. Perché voi potrete discutere se tutto è detto nel preventivo; ed è bene che tutto non si dica in momenti eccezionali, quando le spese da fare sono di carattere delicato; ma queste spese si possono poi vedere al centesimo nei consuntivi.

Nel nostro consuntivo, voi potrete dire, era meglio mettere tutto l'oro, ma il Ministro ha detto: vi ho messo tutto quello che ho speso e che sono riuscito a trar fuori dai vari ori di leghe diverse da ridurre in verghe ecc.; ho venduto, quando ho creduto bene, quelle che sono state le valute estere; ma ho messo quello che ho ottenuto e che ho consacrato a questo bilancio. Perciò noi ci troviamo in questa reale situazione, che ci deve dare il conforto che quel bilancio consuntivo dell'anno fondamentale è un bilancio di schiettezza che onora il Governo, e, per il Governo, il Ministro che lo ha presentato, redatto, e che lo ha vigorosamente sostenuto e lo sosterrà in questa aula dove il voto di approvazione piena chiuderà il dibattito.

Ora questo bilancio è anche il bilancio dell'anno ultimo dell'allineamento che veniva dal discorso di Pesaro del 1926-27. Come dice benissimo nella sua magnifica relazione generale il Ministro, noi avevamo avuto l'anno 1913-14 che fu l'ultimo del periodo della parità aurea. E allora mi ricordo che Luigi Luzzatti era felice quando diceva che il bilancio dello Stato era arrivato da 1.500, 1.700 milioni a 2 miliardi e mezzo. Gli pareva di avere — siccome il bilancio è il segno della vita, e della vitalità di un Paese — toccato il cielo col dito quando aveva raggiunto tale cifra, che allora pareva ed era imponente. Oggi siamo a 25 miliardi senza

le spese straordinarie. Ma deve tenersi conto che i due miliardi e mezzo d'allora andrebbero ad ogni modo moltiplicati per più di cinque, data la svalutazione.

Col 1922 si inizia l'Era fascista; e tutti ricorderanno che il bilancio preventivo trovato dal Regime era di una gravità eccezionale. Questo bilancio doveva fronteggiare circa 20 miliardi di spesa che al valore valutario del tempo, significherebbe oggi 100 miliardi. Vi erano imposte a carattere continuativo e demagogico, come quella sui sopra-profitti di guerra e sul patrimonio. Le imposte che prima erano fondamentalmente tre erano arrivate a 19.

Si trattava di tutto rifare, di pagare le residuali ingenti spese della grande guerra, di riordinare tecnicamente tutti i bilanci dello Stato, di ridare al Paese il senso vero della vita nel campo finanziario e tecnico. Il Ministro ha fatto benissimo a ricordare l'epoca iniziale del Fascismo in cui il Regime riportò la tranquillità nel Paese conseguendo il pareggio. (*Generali approvazioni*).

Si è ritornati allo squilibrio nel 1931, ossia quando, dopo l'allineamento della lira annunciato nel memorabile discorso di Pesaro, si ebbe la grande crisi del 1929 che nel '31 influì gravemente anche sulle nostre condizioni finanziarie ed economiche. Rivenne allora il disavanzo, non frutto di nostri errori politici o di nostre disavventure finanziarie, ma frutto di quella che fu la crisi generale del 1929. E finalmente siamo arrivati nel '36 al nuovo allineamento della lira, il quale ha portato tutte quelle conseguenze benefiche che voi tutti conoscete. Bisogna dire all'uopo in sede di consuntivo un'alta, franca e decisa parola. L'allineamento del 1936 non fu una resipiscenza del nostro Governo o del nostro grande Capo, fu la conseguenza inevitabile della caduta, della svalutazione o nuovo allineamento, chiamatelo come vi pare, della sterlina prima e del dollaro poi, e infine del franco. E quest'ultima moneta non trova, malgrado gli amministratori democraticissimi del fronte popolare, la sua quiete. Oggi vale dieci centesimi, ma assai probabilmente ne varrà prestissimo appena cinque. La nostra lira invece è saldissima. Questa è la verità che non va dimenticata. (*Approvazioni*).

La odierna situazione, come dissi, si concreta nella netta separazione tra spese ordinarie e quelle straordinarie. All'uopo bisogna fissare l'attenzione su tre bilanci: quello consuntivo che esaminiamo, 1935-36; quello testè chiuso 1936-37, con un largo avanzo nella parte ordinaria, e quello di previsione 1937-38, che pur si annunzia in ben cospicuo avanzo.

Il 1935-36 ha assorbito tutta la spesa della guerra vera e propria per l'Impero, il 1936-37 (posso ben dirlo) ha assorbito pienamente altri 4 miliardi di spese post-belliche, ma di carattere militare. Bisogna pur dire che nei grandi possedimenti coloniali si ha, nei primi periodi, di quando in quando, qualche sobbalzo che, se può impres-

sionare i pavidi, dà sempre prova rinnovata del valore dei nostri capi militari e dei nostri soldati. (Applausi).

Questo bilancio va guardato come lo ha presentato il Ministro: bilancio ordinario e bilancio straordinario. Ci sono state tre operazioni: la prima è la conversione della rendita, di cui ha parlato il senatore Ricci Federico, la seconda è il prelevamento immobiliare, e la terza, il prelevamento industriale. Queste tre operazioni hanno dato o daranno da 18 a 20 miliardi che saranno destinati a tranquillizzarci, a garantirci e a far sapere allo straniero che, se spera di fiaccarci, il nostro Ministro ha tutto pronto, per rispondere, per fronteggiare le spese, per fare una finanza prettamente italiana e fascista, gloriosa e vittoriosa. (*Vive approvazioni*).

Per quanto riguarda le spese della sistemazione dell'Africa io penso, onorevoli Colleghi, che è soltanto l'avvenire che deve darci l'esatta misura. Sono stati stabiliti intanto 12 miliardi per fare le strade: un miliardo all'anno per 12 anni. Si è molto parlato sopra l'impiego di questi 12 miliardi. Io sono d'opinione che in politica è meglio raccogliere anche le mormorazioni. Si dice: i lavori sono costati troppo, si è pagata troppo la mano d'opera indigena perchè quella mano d'opera, che prima funzionava a frustate e con qualche tallero, ora è stata arcipagata; anche la mano d'opera nazionale è stata pagata molto... A queste censure io rispondo categoricamente che, se si è speso qualche poco di più, si è provveduto rapidamente alla vita dell'Impero in quanto con la pronta costruzione delle strade si sono assicurati anche notevoli risparmi per l'avvenire in ogni ramo di attività.

Bisogna infatti provvedere alla costruzione delle scuole, degli edifici governativi, a tutto ciò che insomma è la base della vita. Occorre provvedere agli impianti ed al loro svolgimento. Pensate che, senza la rete stradale che ci garantisce dalle soste impreviste e dalle depredazioni, si sarebbero spesi milioni e milioni in più. Non è possibile immaginare la sistemazione organica di un Impero senza una potente, rapida rete stradale.

Che cosa ha disposto per l'A. O. I. il nostro Governo? Si è iscritto un miliardo annuo per le strade, oltre naturalmente alle altre spese straordinarie di sistemazione.

Nel bilancio ordinario poi vi è un miliardo annuo, in quello che usualmente chiamiamo il bilancio di competenza. Basta? Non basta? Sarà molto o sarà poco? Lo stabilire quali saranno i tributi e le risorse dell'Impero e quali potranno essere i vantaggi che potremmo ritrarne è cosa che potremo vedere in futuro. Intanto lavoriamo, che tutto fa ritenere ottimo l'avvenire.

Il signor Eden con la sua testardaggine ha contribuito, a farci conquistare un Impero perchè egli non contava sul valore dei nostri soldati che, condotti alla vittoria, hanno superato ogni ostacolo.

Ma intendiamoci bene, non possiamo pretendere di trovare un Impero già bello e organizzato: la sua organizzazione richiede del tempo e non si improvvisa. Dopo il tempo che sarà necessario tutti potranno dire che la conquista dell'Impero fu una grande fortuna per il nostro Paese.

Questo bilancio è la prima risposta documentaria che il Paese dà alle sanzioni. Veramente la prima risposta fu da noi data vincendo la guerra. Noi rimanemmo tranquilli di fronte ad ogni minaccia. Questo però è il primo bilancio consuntivo presentato dopo le sanzioni ed a quelle inerente. In quel periodo affrontammo molte difficoltà. Il gettito delle dogane diminuì perchè diminuirono le importazioni. Gli affari naturalmente diminuiscono. Il collega Ricci ha detto che il disavanzo è inferiore a quello previsto e ne ha dato la dimostrazione. Questa perciò è la prima risposta documentaria che offriamo ai nostri nemici di fuori. Ed è un documento che si presenta sotto la veste della schiettezza nella realtà economica e finanziaria. Ecco che cos'è e che cosa significa il consuntivo dell'esercizio 1935-36.

Ricordate che è stato l'anno iniziale della più grossa battaglia dell'autarchia che, già iniziata con la battaglia del grano e con l'ostacolare l'importazione di materie che si possono trovare in Patria, ha assunto un ritmo più elevato all'epoca delle sanzioni. È vero che noi abbiamo dovuto sostenere spese non indifferenti, ma oggi siamo vicini a vincere questa battaglia meravigliosa.

I nostri nemici fanno tutto quanto è possibile perchè l'Italia e la Germania cessino dal continuare la battaglia economica per l'autarchia; essi ci offrono le materie che a noi occorrono, ma a suono di valuta estera. Ma a noi ciò non basta perchè se, come ha detto uno scempio giornale americano e ha ripetuto un baronetto rosso, a queste nazioni venisse in mente di ricominciare con le sanzioni economiche, noi, avendo vinto la battaglia autarchica, potremmo considerare la situazione con sufficiente tranquillità. In tal modo non si ripeterà quello che accadde in un tempo passato quando si sperava con un tale *ultimatum* di metterci a terra. Ma finchè Dio vorrà che ci sia mente e cuore italiano e un gran Duce, noi cercheremo di emanciparci dall'estero.

Naturalmente la bilancia commerciale dei 10 mesi, a cui alludeva il senatore Ricci, ha risentito gli effetti spiacevoli di non aver accumulato il grano negli anni in cui ce ne era in abbondanza; essa va guardata in rapporto al grave disavanzo che abbiamo avuto a causa del cattivo raccolto del grano nel passato anno e delle necessarie spese per ottenere l'approvvigionamento.

Io concludo richiamando la vostra attenzione su questi elementi di fatto: abbiamo una politica interna ottima, un ordine ed una serenità assoluti che ci sono invidiati da tutti e specialmente da quegli stranieri che visitano l'Italia. Abbiamo una politica estera che è un ricamo. Le tre grandi democrazie si domandano se c'era bisogno di una

grande adunata di popolo per annunciare il ritiro dell'Italia dalla Società delle Nazioni; esse si fanno tale domanda perchè una tale adunata non sarebbe possibile nelle loro Nazioni, perchè un comizio socialista solleverebbe i fischi del comunista e una riunione nazionale provocherebbe l'assalto da parte dei rossi e viceversa, tanto tutto si svolge in disordine. Il nostro Capo invece può rivolgersi a milioni di cittadini, dire quello che ha detto e tutti rispondono con un solo formidabile grido di adesione.

Ora questa politica trae la sua forza dalla perfetta organizzazione militare. A questa politica interna ed estera, fa riscontro la politica finanziaria che è una politica forte, che è una politica di energia, di avvedutezza e non di temerarietà, quella politica che, sotto le direttive del Duce, il nostro collega e camerata Thaon di Revel, cui noi rendiamo pertanto omaggio sincero e plauso schietto, dirige. (*Vivi applausi*).

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Onorevoli Senatori, prima di rispondere ai colleghi, senatori Ricci, Broglia e Felici, desidero rivolgere una parola di vivissimo ringraziamento alla Commissione di finanza e in modo particolare al suo relatore, camerata Scialoja, per la bellissima relazione, in cui è riuscito a rendere meno arida, direi anzi quasi piacevole, la lettura di quelle cifre che nel conto consuntivo non sono certo elemento di diletto.

Rispondo poi al senatore Ricci il quale, con la sua solita arguzia di ottimo spulciatore di cifre, è riuscito ad attirare l'attenzione su alcuni dati certamente interessanti. E vengo in argomento per dire che, nel complesso, le sue parole, non solo suonano critica, e, se pure in qualche caso critica c'è, questa consiste nel lamentare che sia stato presentato un bilancio basato su criteri di eccessivo rigore.

Due elementi particolarmente ha toccato il senatore Ricci. Egli ha cominciato col dire che il disavanzo, quale risulta dal conto consuntivo 1935-1936, avrebbe potuto essere ridotto di due cifre, di cui una di 200 milioni per migliorata situazione dei residui e l'altra di 20 milioni per attività della Cassa di ammortamento.

Io lo ringrazio per questa osservazione, poichè ciò dimostra che se noi avessimo seguito il procedimento indicato, ci saremmo mostrati meno rigorosi di quello che siamo stati.

Eguualmente quando l'onorevole Ricci parla della situazione del debito pubblico dice che i 5.200 milioni che furono introitati nell'esercizio 1935-36, quale frutto del versamento delle 15 lire, che in qualche caso sono state tredici, in occasione della conversione del redimibile 3 e mezzo in rendita 5 per cento, si sarebbero dovuti portare nell'entrate effettive e quindi a scomputo del dis-

vanzo. Anche qui se si fosse seguito questo procedimento, il Governo avrebbe potuto presentare un bilancio non in disavanzo di dodici miliardi, ma di sette miliardi e 486 milioni, esattamente, facendo quindi migliore figura.

Ponendo quella entrata a movimento di capitali si è seguito un procedimento più rigoroso e pertanto più ammirevole.

Per ciò che riguarda la Cassa di ammortamento, dico francamente la mia opinione. La Cassa di ammortamento funziona bene quando le cose vanno bene, quando ci sono degli avanzi. Ma quando invece si debbono emettere dei prestiti, essa conduce ai risultati che sono resi evidenti proprio dalla politica finanziaria fatta dalla Nazione citata dal senatore Ricci. Conduce cioè all'annullamento di debiti meno onerosi, per far assumere debiti più onerosi con danno della finanza.

Il senatore Ricci ha poi fatto un confronto tra il costo della guerra in Africa orientale coi costi di altre imprese belliche, a cominciare dalle guerre di redenzione, fino alle varie imprese coloniali, come la prima guerra d'Africa e la guerra in Libia. Il confronto sarebbe stato certamente più interessante se il senatore Ricci lo avesse potuto fare non con una impresa nostra, ma con una impresa simile, come quella compiuta dagli inglesi nel Transvaal contro i boeri. Questa è l'unica grande guerra coloniale svoltasi a grande distanza dalla madre Patria e con imponenza di mezzi tali da poter essere paragonata alla nostra impresa in Africa orientale. Posso dire che fatti i confronti e tenuto debitamente conto delle cifre di allora tradotte in quelle corrispondenti di oggi, il paragone è indubbiamente a nostro vantaggio.

Il senatore Ricci ha poi messo in evidenza l'aumento delle entrate, passate in pochi anni da 18 miliardi ai 25 miliardi annunciati dal Consiglio dei Ministri di ieri. Ora indubbiamente queste due cifre dimostrano lo sforzo imponente a cui è stato sottoposto in questi anni il contribuente italiano, sforzo che ha dei limiti, ma che oggi, nei fatti, è dimostrato realizzabile.

Ha poi fatto l'analisi delle singole voci dei ce-spiti d'entrata; per quello che riguarda la ricchezza mobile ha fatto la raccomandazione che si tengano distinti nella categoria *A* i redditi di capitale e mutui; nella categoria *B* i redditi delle Società anonime. Effettivamente la raccomandazione è attuabile, in quanto che nei dati che la Amministrazione delle finanze possiede queste cifre sono tenute distinte.

Per ciò che riguarda la tassa di scambio, con un provvedimento che credo sarà portato all'esame del Senato nella seduta di domani o di sabato, essa è stata aumentata dal 2 e mezzo al 3 per cento. Nel riordinamento della tassa di scambio stessa si è cercato di seguire il criterio espresso dal senatore Ricci, in quanto che, ogni qual volta ciò è stato possibile, si è cercato di colpire gli scambi non attraverso i singoli trapassi

successivi, ma solo attraverso quello più facilmente individuabile.

Cito il caso tipico del caffè, dove si è applicata la tassa di scambio soltanto all'atto della importazione.

Per ciò che riguarda la Finanza locale vi è un volume molto interessante, che è stato pubblicato dal Ministero delle finanze, che dimostra come durante il Regime fascista la situazione del bilancio dei singoli Comuni e Provincie non solo non è peggiorata, come qualcuno crede, ma è notevolmente migliorata. In ogni modo ad evitare una eccessiva tendenza alle spese, o perlomeno per contenerle nei limiti delle possibilità finanziarie non solo dei comuni e delle provincie, ma anche dell'intera Nazione, con recente provvedimento, tutti i bilanci dei Comuni capoluoghi di provincia sono sottoposti all'esame della Commissione centrale per la Finanza locale.

Per ciò che riguarda le spese straordinarie, ha detto giustamente il senatore Ricci che esse sono fronteggiate con debiti in parte permanenti e in parte fluttuanti. Indubbiamente le spese stesse fatte dal Governo in questi anni hanno creato un giro d'affari che ha permesso di dare una maggiore liquidità al mercato finanziario italiano, per cui a tutt'oggi (dò ora una cifra che non è conosciuta, ma è assai interessante) i buoni del tesoro emessi raggiungono la cifra imponente di 7 miliardi e 700 milioni.

Le due grandi operazioni finanziarie con le quali si è fatto fronte a buona parte delle spese straordinarie sono la riconversione del redimibile tre e mezzo per cento in rendita 5 per cento; il prestito immobiliare e la relativa emissione del redimibile 5 per cento. Per ciò che ha riguardo ai debiti fluttuanti, posso assicurare che essi sono di natura perfettamente normale, tanto che un mese fa il conto corrente tra Tesoro dello Stato e Banca d'Italia era in credito di ben 400 milioni con esclusione quindi della circolazione. (*Approvazioni*).

Per ciò che riguarda i titoli esteri ed italiani emessi all'estero, noi abbiamo una contro-partita che è rappresentata dai Buoni del Tesoro, serie speciale, che figura nel conto del tesoro e che non è pubblicata per disposizione superiore. È una di quelle cifre che effettivamente non si vuole far conoscere, come quella dell'oro che è stato donato alla Patria.

Il senatore Ricci desidera sollevare dei veli, ma la Finanza è femmina ed ha alcuni pudori che vanno tutelati! Precisamente i dati della bilancia dei pagamenti ed i mezzi con i quali si fa fronte alla bilancia dei pagamenti, sono uno di quei dati che è bene non venga conosciuto all'estero: basti però citare un elemento che dà l'indice della saldezza della nostra bilancia dei pagamenti: la riserva aurea dell'Istituto di emissione dal 5 ottobre ad oggi non è diminuita nemmeno di una lira. (*Approvazioni*).

Per ciò che riguarda il tallero, ha detto il sena-

tore Ricci, che in Africa Orientale si è fatto salire il valore del tallero da lire 6 a 8 a 10, a 13,50. Effettivamente l'ultimo aumento fu fatto ad iniziativa del Governo vice-reale, per cui da 13,50 siamo ora discesi a 10 e riscenderemo a 8 per ricondurlo poi al valore commerciale del contenuto d'argento. Durante il periodo in cui il tallero era salito a 13,50, sul mercato internazionale si è approfittato per fare coniare delle partite di talleri da zecche estere compiacenti, ma quei talleri sono stati individuati nei loro difetti, questi difetti si son fatti conoscere alle popolazioni ed oggi essi non vengono riconosciuti come moneta corrente e valgono soltanto per il loro valore intrinseco di argento. Questo fatto non potrà che portare in definitiva un discredito sul tallero e con ciò si viene incontro alla politica italiana di valorizzare sempre maggiormente la lira nei confronti del tallero. Si sono avute fin d'ora ripercussioni nel campo internazionale dalla nuova situazione creatasi in Africa Orientale nei confronti del tallero ed infatti alcune ordinazioni di talleri già commesse alle zecche estere sono state disdette.

Per quanto riguarda l'autarchia, o come ha detto il senatore Ricci l'autosufficienza, egli ha decantato quello che si è fatto in Germania. Mi rinerisce che non abbia aperto anche gli occhi su quello che è stato fatto in Italia. Lo sforzo dell'Italia è prodigioso e vorrei dire che, se l'Italia potesse disporre del carbone e del ferro che ha la Germania, forse il paragone non ci offrirebbe nulla da invidiare. (*Applausi*).

Lo stesso dicasi per ciò che si riferisce allo sforzo che l'Italia fa in tutti i campi sociali, dall'opera della Maternità e Infanzia, alle Colonie marine e montane. Mi pare che in questo campo non abbiamo nulla da invidiare alla Germania. Noi ammiriamo quello che fa la Germania, come la Germania ammira quanto facciamo noi. (*Vive approvazioni*).

C'era un punto sul quale forse avrei desiderato che il senatore Ricci avesse richiamato l'attenzione: su quanto viene fatto in Germania, in materia finanziaria e cioè sul segreto assoluto in cui la Germania tiene i dati del suo bilancio.

RICCI. Ma pubblica i dati della disoccupazione.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. Il bilancio no però. C'è la pena di morte per chi fa atti che possono danneggiare il credito dello Stato.

RICCI. Non però per quanto riguarda la circolazione.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*. La circolazione è da considerarsi come cosa non facilmente decifrabile.

Il camerata Broglia con la sua nota maestria ha illustrato i dati del bilancio e di ciò gli sono molto grato. Egli ha chiuso la sua illustrazione con una raccomandazione all'economia, raccomandazione che io accetto come incitamento collettivo del Senato, ma che anche sarò lieto di poter ritorcere ad ogni singolo componente il

Senato ogni qualvolta un membro del Parlamento verrà a segnalarmi un nuovo bisogno che si traduce in aumento di spesa.

Il camerata Felici infine, con alata parola, ha voluto mettere in evidenza l'importanza e la bellezza della battaglia combattuta in tutti i campi, compreso quello finanziario. Gli sono molto grato di aver dato un po' di calore al gelido esame delle cifre del conto consuntivo.

Onorevoli Senatori, poichè ho la parola, voglio richiamare la vostra attenzione su alcuni dati che vengono pubblicati da riviste e da giornali esteri, i quali cercano evidentemente di screditare, in modo infame, la Finanza italiana. Pochi giorni fa è venuta una smentita che cercava di bollare a fuoco questi giornali, ma essi non ne hanno tenuto conto, e continuano a dire che in Italia ci si prepara a stampigliare i biglietti per trattenerne il dieci per cento. Questo fa parte delle infamie che si stampano contro l'Italia allo scopo di danneggiarla.

Si è voluto mettere in discussione il valore della lira. Ora posso dire che ben poche monete hanno dimostrata la saldezza che dimostra la lira italiana. (*Applausi*). Dal 5 ottobre 1936 ad oggi la lira, nei confronti del dollaro, è restata fermissima a 19 virgola zero zero due. Un solo giorno ha avuto una lievissima flessione, di pochissimi centesimi, ma nel giorno stesso si è rialzata alla quota citata.

Nella mia esposizione al Senato avevo detto come dal 5 ottobre 1936 a maggio e, posso aggiungere ora, ad oggi, l'Istituto di emissione è rimasto costantemente venditore di lire contro dollari e sterline, per far fronte ai bisogni di lire sul mercato internazionale; si sono cedute così lire per una cifra assai imponente contro dollari e sterline, il che ha contribuito notevolmente al saldo della bilancia dei pagamenti.

Anche il valore intrinseco della lira è rimasto immutato e a dimostrare ciò, basta citare un caso tipico. Non era mai successo che i nostri cantieri navali avessero potuto acquisire una ordinazione di navi da carico dall'estero, inquantochè il costo delle navi da carico in Italia, rispetto a quello dell'estero, era sempre stato tale da rendere anti-economica una simile ordinazione. Proprio in questi giorni uno dei nostri migliori cantieri, è riuscito ad ottenere dalla Svezia la commessa di due navi da carico. Escludo che vi sia alcun premio da parte dello Stato. Il prezzo corrisponde a quello che la costruzione di queste navi costa in cantiere.

Questi dati vi dimostrano come il costo di produzione interno sia perfettamente tale da permettere alla nostra industria di fare concorrenza all'estero, anche nei campi di produzione in cui la concorrenza è più difficile. E ciò è la migliore attestazione che il valore intrinseco della lira corrisponde al suo valore estrinseco.

Durante le sanzioni le potenze leghiste hanno creduto di poter piegare l'Italia sul terreno eco-

nomico e finanziario. Dopo le sanzioni, le solite Cassandre hanno pronosticato che la situazione finanziaria sarebbe il tallone di Achille dell'Italia. Ma anche in ciò all'estero si ignora l'Italia di oggi.

Il popolo italiano e l'Italia di Mussolini, con la disciplina e col lavoro, si preparano a dare ai detrattori del nostro Paese ancora una volta una clamorosa smentita. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1935-36.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 60.802.292.875,09
delle quali furono riscosse 57.012.788.106,44

e rimasero da riscuotere . L. 3.789.504.768,65
=====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 66.923.399.011,43
delle quali furono pagate 61.494.161.527,54

e rimasero da pagare . . L. 5.429.237.483,89
=====

(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1935-36 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata L. 20.370.747.539,99
Spesa 33.056.921.638,41
Disavanzo effettivo L. — 12.686.174.098,42
=====

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1937

Movimento di capitali.

Entrata	L.	40.431.545.335,10
Spesa		33.866.477.373,02
<hr/>		
Avanzo per movimento di capitali	L. +	6.565.067.962,08
<hr/>		

Riepilogo generale.

Entrata	L.	60.802.292.875,09
Spesa		66.923.399.011,43
<hr/>		
Disavanzo finale	L. —	6.121.106.136,34
<hr/>		

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1934-35 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 4.188.455.720,83
delle quali furono riscosse 2.500.816.589,36

e rimasero da riscuotere L. 1.687.639.131,47

(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio in L. 6.593.895.658,60
delle quali furono pagate 4.185.619.262,68

e rimasero da pagare L. 2.408.276.395,92

(Approvato).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1935-36.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (articolo 1) L. 3.789.504.768,65

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . L. 1.687.639.131,47

Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto generale) 528.162.844,70

Residui attivi al 30 giugno 1936 L. 6.005.306.744,82

(Approvato).

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (articolo 2) . L. 5.429.237.483,89

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) 2.408.276.395,92

Residui passivi al 30 giugno 1936 L. 7.837.513.879,81

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

È accertato nella somma di lire 22.259.910.472,25 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1935-36, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1935-36 L. 60.802.292.875,09
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1934-1935, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1935 L. 6.865.984.257,47
al 30 giugno 1936 L. 6.593.895.658,60

272.088.598,87
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1936 L. 22.259.910.472,25

L. 83.334.291.946,21

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1937

Passività:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1935	L.	16.340.345.981,02
Spese dell'esercizio finanziario 1935-36	66.923.399.011,43	
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1934-1935, cioè:		

Accertati:

al 1° luglio 1935 L.	4.233.445.095,81	
al 30 giugno 1936 L.	4.188.455.720,83	
		44.989.374,98
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale		25.557.578,78
	L.	83.334.291.946,21

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 25.557.578,78 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1935-36, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(Approvato).

Art. 10.

L'avanzo di gestione accertato al 30 giugno 1936 sul capitolo 46 *octies* della spesa del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per i servizi della Autocamionale Genova-Valle del Po, è destinato ad eventuali opere di completamento della Autocamionale stessa.

(Approvato).

AMMINISTRAZIONI
ED AZIENDE SPECIALIAMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accer-

tate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . . L.

905.511.591,86
892.205.586,14

e rimasero da riscuotere . . . L.	13.306.005,72
-----------------------------------	---------------

(Approvato).

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L.

905.511.591,86
759.419.007,89

e rimasero da pagare . . . L.	146.092.583,97
-------------------------------	----------------

(Approvato).

Art. 13

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35, restano determinate in L.

20.975.045,05
19.018.700,73

e rimasero da riscuotere . . . L.	1.956.344,32
-----------------------------------	--------------

(Approvato).

Art. 14.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35, restano determinate in L.

174.631.382,35
161.033.507,39

e rimasero da pagare . . . L.	13.597.874,96
-------------------------------	---------------

(Approvato).

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 11) L.

13.306.005,72	
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) . . .	1.956.344,32

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1937

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) L. 41.559.539,47

Residui attivi al 30 giugno 1936 L. 56.821.889,51
=====

(Approvato).

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 12) L. 146.092.583,97

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) L. 13.597.874,96

Residui passivi al 30 giugno 1936 L. 159.690.458,93
=====

(Approvato).

Art. 17.

È accertata nella somma di lire 4.277,10 la differenza attiva nel conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1935-36, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1935 L. 4.277,10
Entrate dell'esercizio 1935-36 L. 905.511.591,86
Residui attivi lasciati dallo esercizio 1934-35:

Accertati:

al 1° luglio
1935. . . L. 20.975.045,05
al 30 giugno
1936. . . L. 20.975.045,05

L. 905.515.868,96
=====

Passività:

Differenze passive al 1° luglio 1935 L. 905.511.591,86
Spese dell'esercizio 1935-36
Residui passivi lasciati dall'esercizio 1934-35:

Accertati:

al 1° luglio
1935. . . L. 174.631.382,35

al 30 giugno
1936. L. 174.631.382,35

Differenza attiva al 1° luglio
1936 L. 4.277,10

L. 905.515.868,96
=====

(Approvato).

FONDO DI MASSA DEL CORPO
DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 28.292.830,73
delle quali furono riscosse. L. 19.914.317,28

e rimasero da riscuotere. . . L. 8.378.513,45
=====

(Approvato).

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 28.940.166,73
delle quali furono pagate L. 14.066.429,37

e rimasero da pagare . . . L. 14.873.737,36
=====

(Approvato).

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, restano determinate in L. 6.007.775,47
delle quali furono riscosse L. 5.999.331,47

e rimasero da riscuotere . . L. 8.444 —
=====

(Approvato).

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, restano determinate in . . . L. 21.049.215,92
delle quali furono pagate . . . 16.283.614,34

e rimasero da pagare . . . L. 4.765.601,58
=====

(Approvato).

Art. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1935-1936, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dello esercizio finanziario 1935-36 (articolo 18). L. 8.378.513,45

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) 8.444 —

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata). —

Residui attivi al 30 giugno 1936 L. 8.386.957,45
=====

(Approvato).

Art. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1935-1936, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 19) L. 14.873.737,36

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) 4.765.601,58

Residui passivi al 30 giugno 1936 L. 19.639.338,94
=====

(Approvato).

Art. 24.

È accertata nella somma di lire 8.961.155,20 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio 1935-36, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1935-36. L. 28.292.830,73

Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1934-1935:

Accertati:

al 1° luglio 1935. . . L. 21.099.258,64
al 30 giugno 1936. 21.049.215,92

50.042,72

Differenza passiva al 30 giugno 1936. 8.961.155,20

L. 37.304.028,65
=====*Passività:*

Differenza passiva al 1° luglio 1935 L. 8.363.861,92

Spese dell'esercizio finanziario 1935-36 28.940.166,73

Pareggio nei residui attivi —

L. 37.304.028,65
=====

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in . . . L. 85.104.267,40
delle quali furono riscosse . . . 84.383.497,21

e rimasero da riscuotere . . . L. 720.770,19
=====

(Approvato).

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 88.103.223,91
delle quali furono pagate . . . 79.215.460,73

e rimasero da pagare . . . L. 8.887.763,18
=====

(Approvato).

Art. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in L. 18.497.251,31
delle quali furono riscosse. . . 969.597,93

e rimasero da riscuotere . . . L. 17.527.653,38
=====

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1937

Art. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in L. 18.663.373,59
delle quali furono pagate 10.727.794,16

e rimasero da pagare L. 7.935.579,43
=====

(Approvato).

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 25) L. 720.770,19

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27) 17.527.653,38

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata). 1.356,92

Residui attivi al 30 giugno 1936 L. 18.249.780,49
=====

(Approvato).

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 26) L. 8.887.763,18

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28) 7.935.579,43

Residui passivi al 30 giugno 1936 L. 16.823.342,61
=====

(Approvato).

Art. 31.

È accertata nella somma di lire 4.671.657,78 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1935-36, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1935 L. 7.392.677,37
Entrate dell'esercizio finanzia-

rio 1935-36 L. 85.104.267,40
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1934-1935, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1935 L. 19.822.412,88
al 30 giugno 1936 L. 18.663.373,59
===== 1.159.039,29

L. 93.655.984,06
=====

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1935-36 L. 88.103.223,91
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1934-1935, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1935 L. 19.378.353,68
al 30 giugno 1936 L. 18.497.251,31
===== 881.102,37

Differenza attiva al 30 giugno 1936 4.671.657,78

L. 93.655.984,06
=====

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1935-1936, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in L. 3.314.332,24
delle quali furono riscosse 2.943.349,10

e rimasero da riscuotere L. 370.983,14
=====

(Approvato).

Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1935-36, per la competenza

propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.	3.416.638,79
delle quali furono pagate	2.040.262,40

e rimasero da pagare . . . L.	1.376.376,39
-------------------------------	--------------

(Approvato).

Art. 34.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in L.	30.064,21
delle quali furono riscosse	5.595,35

e rimasero da riscuotere . L.	24.468,86
-------------------------------	-----------

(Approvato).

Art. 35.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura del- l'esercizio 1934-35 restano de- terminare in L.	1.808.170,78
delle quali furono pagate	1.019.076,89

e rimasero da pagare . . . L.	789.093,89
-------------------------------	------------

(Approvato).

Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finan-
ziario 1935-36, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuo- tere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'eser- cizio finanziario 1935-36 (ar- ticolo 32) L.	370.983,14
---	------------

Somme rimaste da riscuo- tere sui residui degli esercizi pre- cedenti (articolo 34)	24.468,86
---	-----------

Somme riscosse e non ver- sate (colonna s del riepilogo dell'entrata)	1.404,84
---	----------

Residui attivi al 30 giugno 1936 L.	396.856,84
--	------------

(Approvato).

Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio
finanziario 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti
somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria del- l'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 33) L.	1.376.376,39
--	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi prece- denti (articolo 35) L.	789.093,89
--	------------

Residui passivi al 30 giugno 1936 L.	2.165.470,28
---	--------------

(Approvato).

Art. 38.

È accertata nella somma di lire 22.421,85 la
differenza attiva del conto finanziario del Fondo
di beneficenza e di religione nella città di Roma,
alla fine dell'esercizio 1935-36, come risulta dai
seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanzia- rio 1935-36 L.	3.314.332,24
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1934-35:	

Accertati:

Al 1° luglio 1935 L.	1.954.179,14
Al 30 giugno 1936 L.	1.808.170,78
	146.008,36

L. 3.460.340,60

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1935 L.	16.942,94
Spese dell'esercizio finanziario 1935-36	3.416.638,79
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1934- 1935:	

Accertati:

Al 1° luglio 1935 L.	34.401,23
Al 30 giugno 1936 L.	30.064,21
	4.337,02

Differenza attiva al 30 giugno 1936	22.421,85
--	-----------

L. 3.460.340,60

(Approvato).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI
EX ECONOMALI.

Art. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda
dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nel-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1937

L'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 5.069.206,32
delle quali furono riscosse 4.615.598,50

e rimasero da riscuotere . . . L. 453.607,82

(Approvato)

Art. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-1936, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . L. 5.431.794,07
delle quali furono pagate 4.285.509,97

e rimasero da pagare . . . L. 1.146.284,10

(Approvato).

Art. 41.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate, come dal conto consuntivo, della Azienda, in L. 1.283.694,11
delle quali furono riscosse 251.420,93

e rimasero da riscuotere . . . L. 1.032.273,18

(Approvato).

Art. 42.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda in L. 1.316.770,83
delle quali furono pagate 933.702,28

e rimasero da pagare . . . L. 383.068,55

(Approvato).

Art. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (articolo 39) L. 453.607,82

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41) 1.032.273,18

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del conto consuntivo) L. 2.383,05

Residui attivi al 30 giugno 1936 L. 1.483.497,95

(Approvato).

Art. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 40) . . . L. 1.146.284,10

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42) 383.068,55

Residui passivi al 30 giugno 1936 L. 1.529.352,65

(Approvato).

Art. 45.

È accertata nella somma di lire 1.069.701,48, la differenza attiva del conto finanziario della Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1935-36, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1935 L. 1.246.617,86

Entrate dell'esercizio finanziario 1935-36 5.069.206,32

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1934-35:

Accertati:

Al 1° luglio 1935 L. 1.584.193,48

Al 30 giugno 1936 L. 1.316.770,83

267.422,65

L. 6.583.246,83

Passività:

Spese dell'esercizio 1935-36 L. 5.431.794,07

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1934-1935:

Accertati:

Al 1° luglio		
1935 L.	1.365.445,39	
Al 30 giugno		
1936 L.	1.283.694,11	
		81.751,28
Differenza attiva al 30 giugno		
1936 L.	1.069.701,48	
		L. 6.583.246,83
		=====

(Approvato).

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

Art. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in

L.	473.269.095,70
delle quali furono riscosse . .	433.633.729,43

e rimasero da riscuotere . . . L.	39.635.366,27
	=====

(Approvato).

Art. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

L.	473.269.095,70
delle quali furono pagate . .	403.848.405,07

e rimasero da pagare . . . L.	69.420.690,63
	=====

(Approvato).

Art. 48.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in

L.	154.642.355,73
delle quali furono riscosse . .	117.925.697,98

e rimasero da riscuotere . . . L.	36.716.657,75
	=====

(Approvato).

Art. 49.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano de-

terminate in L.	179.919.575,30
delle quali furono pagate . .	111.251.569,10

e rimasero da pagare . . . L.	68.668.006,20
	=====

(Approvato).

Art. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 46)		L.	39.635.366,27
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48)			36.716.657,75
Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo)			-----
Residui attivi al 30 giugno			
1936 L.	76.352.024,02		=====

(Approvato).

Art. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 47)		L.	69.420.690,63
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49)			68.668.006,20
Residui passivi al 30 giugno			
1936 L.	138.088.696,83		=====

(Approvato).

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

Art. 52.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della agricoltura e foreste, in

L.	24.053.981,30
delle quali furono riscosse . .	16.438.558,17

e rimasero da riscuotere . . . L.	7.615.423,13
	=====

(Approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1937

Art. 53.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 24.053.981,30
delle quali furono pagate 17.839.734,88
e rimasero da pagare . . . L. 6.214.246,42
=====

(Approvato).

Art. 54.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in L. 19.904.559,13
delle quali furono riscosse 13.160.005,80
e rimasero da riscuotere . . L. 6.744.553,33
=====

(Approvato).

Art. 55.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in L. 27.203.487,43
delle quali furono pagate 9.778.156,43
e rimasero da pagare . . . L. 17.425.331 —
=====

(Approvato).

Art. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 52). L. 7.615.423,13
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54) 6.744.553,33
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata) 2.488.424,26

Residui attivi al 30 giugno 1936 L. 16.848.400,72
=====

(Approvato).

Art. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la

competenza propria dell'esercizio finanziario 1935-36 (articolo 53) L. 6.214.246,42

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 55) 17.425.331 —
=====

Residui passivi al 30 giugno 1936 L. 23.639.577,42
=====

(Approvato).

Art. 58.

È accertata nella somma di lire 7.885.083,11 la differenza passiva del conto finanziario della Azienda di Stato per le foreste demaniali alla fine dell'esercizio 1935-36, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1935-36 L. 24.053.981,30
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1934-35:

Accertati:

al 1° luglio 1935 . . L. 27.582.776,29
al 30 giugno 1936 . . L. 27.203.487,43
379.288,86

Differenza passiva al 30 giugno 1936 7.885.083,11

L. 32.318.353,27
=====

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1935 L. 7.842.066,32
Spese dell'esercizio finanziario 1935-36 24.053.981,30

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1934-1935:

Accertati:

al 1° luglio 1935 . . L. 20.326.864,78
al 30 giugno 1936 . . L. 19.904.559,13
422.305,65

L. 32.318.353,27
=====

(Approvato).

ARCHIVI NOTARILI.

Art. 59.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1935-36, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	11.044.014,75
Spesa		10.467.256,58
Differenza	+ L.	576.758,17
		=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acquarone, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Appiani.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bazan, Bemicelli, Bergamini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bombi, Bonardi, Bongiovanni, Broglia, Burzagli.

Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Conci, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, De Capitani d'Arzago, De Cillis, De Marinis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faina, Falck, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Foschini, Fraschetti.

Gallenga, Gherzi Giovanni, Giampietro, Gigante, Giusti del Giardino, Graziosi, Guaccero, Guadagnini, Guglielmi, Guidi.

Imberti.

Josa.

Levi, Libertini Pasquale.

Mambretti, Marozzi, Marracino, Martin Franklin, Mazzoccolo, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moreasco, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Novelli.

Oechini, Orlando, Ovio.

Perris, Petrone, Piaggio, Pitacco, Pozzo, Pujia.

Raineri, Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria.

Sailer, Salata, Salucci, Salvi, Sandicchi, Sani, Scaduto, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel dott. Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1899, recante provvedimenti di agevolazione sui diritti erariali a favore delle associazioni e società sportive (1992):

Senatori votanti	142
Favorevoli	137
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1879, concernente previdenza per i mutilati ed invalidi di guerra bisognosi e incollocabili (2001):

Senatori votanti	142
Favorevoli	135
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1929, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali (2014):

Senatori votanti	142
Favorevoli	135
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 925, riguardante la disciplina della propaganda turistica all'estero (2015):

Senatori votanti	142
Favorevoli	135
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1692, sul finanziamento della

Cassa di Risparmio della Libia per l'esercizio del credito agrario e fondiario (2020):

Senatori votanti	142
Favorevoli	135
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1925, concernente l'aumento di un posto di addetto aeronautico presso le Regie Rappresentanze all'estero (2023):

Senatori votanti	142
Favorevoli	133
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1939, recante disposizioni integrative a favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV nelle provincie di Belluno, Treviso ed Udine (2029):

Senatori votanti	142
Favorevoli	135
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1943, che concede il rimborso del dazio e del diritto erariale corrisposti sul carbone fossile impiegato per produrre il coke destinato alla produzione degli acciai e delle ghise speciali (2031):

Senatori votanti	142
Favorevoli	135
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV n. 1941, che concede la franchigia dalla tassa di vendita agli olii minerali lubrificanti impiegati nella fabbricazione di antiparassitari per le piante da frutta (2032):

Senatori votanti	142
Favorevoli	136
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato (2033):

Senatori votanti	142
Favorevoli	137
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1964, con il quale è stato modificato l'articolo 11 del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, circa le agevolazioni tributarie per l'esecuzione del piano regolatore di Fiume (2036):

Senatori votanti	142
Favorevoli	132
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1965, con il quale è stato prorogato di dieci anni, dal 19 giugno 1937-XV, il termine per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova dal lato orientale nella parte piana delle frazioni suburbane (2037):

Senatori votanti	142
Favorevoli	137
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1959, relativo al conferimento del grado di generale d'armata al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in ausiliaria Francesco Grazioli (2039):

Senatori votanti	142
Favorevoli	127
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1973, concernente l'aggregazione del Comune di Borgo Panigale a quello di Bologna (2040):

Senatori votanti	142
Favorevoli	135
Contrari	7

Il Senato approva.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 - Anno XIII al 30 giugno 1936-XIV (1760):

Senatori votanti	142
Favorevoli	137
Contrari	5

Il Senato approva.

Domani venerdì alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, riguardante l'istitu-

zione della Gioventù Italiana del Littorio (1979). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione dei beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento (1721-B). — (*Modificato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, contenente provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia (2005). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, concernente l'approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero per la stampa e la propaganda (1533). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1795, concernente norme per la disciplina dei premi letterari (1787);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, riguardante la sistemazione in Roma degli impianti delle Ferrovie dello Stato, in vista dell'Esposizione universale ed internazionale del 1941-XX (1828). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1336, concernente l'istituzione d'un Centro di studi di filologia italiana presso la Reale Accademia della Crusca, con sede in Firenze (1829). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1480, concernente modificazioni alle norme riguardanti il personale delle scuole all'estero (1845). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 906, recante provvedimenti finanziari relativi all'industria siderurgica nella quale è interessato l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (1896). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1518, contenente norme per la disciplina della produzione e del commercio dei saponi da bucato (1907). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1297, contenente modificazioni circa il divieto di esportazione di cose che abbiano interesse storico (1908). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Riscatto della ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto (1929). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1507, sulla concessione di facoltà speciali per la revisione delle contabilità

rese dalle truppe mobilitate nell'Africa Orientale Italiana (1941). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1937-XV, n. 1274, contenente norme per la temporanea applicazione di magistrati del ruolo delle preture ai tribunali e alle procure del Re (1942). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1756, sulla costituzione in Napoli dell'Ente autonomo «Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare» (1949). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-V, n. 1864, relativo a modificazioni all'ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale (1950). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1840, che apporta modificazioni alle disposizioni relative alla Reale Accademia d'Italia (1955). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Riordinamento delle circoscrizioni comunali nel Basso Polesine (1956). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Aggiornamento della legge 13 dicembre 1928 - Anno VII, n. 3086, relativa all'allevamento ed all'impiego dei colombi viaggiatori (1959). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Personale per il funzionamento dei servizi dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (1960). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Ratifica della cessione gratuita di alcuni cimeli della Regia marina all'esposizione di Chicago del 1934 (1961). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, concernente agevolazioni per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos da foraggio (1963). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1865, recante provvedimenti per la zona industriale del porto di Livorno (1966). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1559, concernente il finanziamento dell'Ente nazionale della moda (1969). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, che ha modificato il regime fiscale degli olii minerali e dei prodotti e residui della loro lavorazione (1971). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 911, recante aggiornamenti alle norme sull'avanzamento degli ufficiali del Regio

esercito (1972). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1900, concernente operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti al Comune di Napoli (1980). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1392, che apporta modificazioni alle date d'inizio e di chiusura dell'anno scolastico (1981). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1726, contenente disposizioni relative all'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze e all'Istituto nazionale di assistenza magistratale « Rosa Maltoni Mussolini » in Roma (1983). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1809, per la disciplina della produzione automobilistica pesante e della circolazione dei motocarri (1985). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine (1987). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 1761, sulla disciplina della pesca delle spugne nelle acque della Libia e delle isole italiane dell'Egeo (1989). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1252, che proroga il termine entro il quale il Consorzio di Credito per le opere pubbliche potrà concedere mutui all'Opera Nazionale Combattenti (1994). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1902, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (1997). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1803, concernente la costituzione del Comune di Guidonia Montecelio in provincia di Roma (1998). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1911, il quale modifica i requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta

all'Istituto di guerra marittima (1999). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Vendita al signor Novelli Giovanni Battista dell'immobile « Antica Caserma della Porta » in Gradisca, di importante interesse storico artistico (2003). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1934, che autorizza la maggiore spesa di lire 192.923.000 per nuove costruzioni navali (2009). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1949, che autorizza la spesa di lire 15 milioni per opere dipendenti da alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1936 e nell'anno 1937 in varie provincie del Regno (2010). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1647, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1425, relativo al nuovo ordinamento degli Enti provinciali per il turismo (2016). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo (2017). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2522, concernente disciplina e controllo delle manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico promosse da enti o da privati (2018). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, contenente norme per la classificazione degli alberghi e delle pensioni (2019). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 882, riguardante la disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili (2022). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1843, recante norme per l'interpretazione degli articoli 3 e 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del personale del Ministero della cultura popolare (2025). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,10).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti